

Anno XL

REPUBBLICA ITALIANA

N. 14 Speciale
Agricoltura



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 6 MARZO 2009

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO

Gli abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo hanno decorrenza dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Il **costo annuale è di € 198,38** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

A seguito delle modifiche alla L.R. 63/1999 (art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007 - art.1 comma 113 L.R. n° 16 del 21 Novembre 2008), si comunica che **"L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità"**

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale – Palazzo Farinosi-Branconi – Piazza S.Silvestro - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a €1,47 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute);
- in formato elettronico tramite e-mail all'indirizzo **bura@regione.abruzzo.it**

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a: **Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665**
- Costo fascicolo o Arretrati, solo se disponibili, fino a 190 pagine: € 1,40 oltre € 0,90 per eventuali spese di spedizione
- Costo fascicolo o Arretrati, solo se disponibili, superiore a 190 pagine: € 2,80 oltre € 1,40 per eventuali spese di spedizione
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - **Palazzo Farinosi-Branconi – Piazza San Silvestro - 67100 L'Aquila**
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 09.02.2009, n. 25:

DGR n. 1157 del 27.11.2008 - “Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013”. Modifiche ed integrazioni..... Pag. 5

DELIBERAZIONE 25.02.2009, n. 62:

Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 (Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini). Avviso della richiesta di riconoscimento della nuova Denominazione di Origine Controllata (DOC) “Villamagna” nel territorio della Regione Abruzzo.Pag. 29

DELIBERAZIONE 25.02.2009, n. 63:

Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 (Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini). Avviso della richiesta di proposta di modifica del Disciplinare di Produzione della Denominazioni di Origine Controllata (DOC) “Montepulciano D’Abruzzo” per riconoscimento delle sottozone “Alto Tirino”, “Valle Peligna” e “Teate”. . Pag. 38

DELIBERAZIONE 25.02.2009, n. 64:

Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 (Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini). Avviso della proposte di modifica dei Disciplinari di Produzione delle Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT)

“Colli del Sangro”, “Colline Frentane”, “Colline Teatine” e “del Vastese o Histonium” nel territorio della Regione Abruzzo. Pag. 75

DELIBERAZIONE 25.02.2009, n. 65:

Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 (Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini). Avviso della richiesta di riconoscimento della nuova Denominazione di Origine Controllata (DOC) “Ortona” nel territorio della Regione Abruzzo..... Pag. 95

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

**DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE
E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI**

DETERMINAZIONE 17.02.2009, n. DH5/06:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 “Insediamento Giovani Agricoltori”. - D.G.R. n. 1080 del 13/11/2008. Proroga al 31/03/09 del termine del primo ciclo di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari. Sospensione della presentazione delle istanze dal 06/02/09 al 28/02/09. Pag. 103

DETERMINAZIONE 17.02.2009, n. DH5/07:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 “Ammodernamento aziende agricole”. - D.G.R. n. 1078 del 13/11/08. Proroga al 31/03/09 del termine del primo ciclo di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari. Sospensione della presentazione delle istanze dal 06/02/09 al 28/02/09. Pag. 104

DETERMINAZIONE 17.02.2009, n. DH5/08:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1. “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” D.G.R. n. 1078 del 13/11/08. Proroga al 31/03/09 del termine del primo ciclo di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari. Sospensione della presentazione delle istanze dal 06/02/09 al 28/02/09.....
..... Pag. 106

DETERMINAZIONE 17.02.2009, n. DH5/09:
Reg. (CE) n. 320/2006, art. 6 - D.G.R. n. 759/2008. Piano di Azione Regionale di Ristrutturazione del Settore Bieticolo-Saccarifero. Misura 1.2.1 “Ammodernamento aziende agricole”. - D.G.R. n. 1083 del 13/11/08. Proroga al 31/03/09 del termine del primo ciclo di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari. Sospensione della presentazione delle istanze dal 06/02/09 al 28/02/09..... Pag. 107

DETERMINAZIONE 17.02.2009, n. DH5/10:
Reg. (CE) n. 320/2006, art. 6 - D.G.R. n.

759/2008 - Piano di Azione Regionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. Bando ad evidenza pubblica, riservato agli ex-bieticoltori, concernente modalità e criteri per gli aiuti previsti dalla Misura 1.2.3 Azione 1 - “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”. Proroga al 31/03/2009 del termine del primo ciclo di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari. Sospensione della presentazione delle istanze dal 06/02/09 al 28/02/09.
..... Pag. 109

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE
E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA
*SERVIZIO SOSTEGNO ALLE
IMPRESE AGRICOLE*

DETERMINAZIONE 23.02.2009, n. DH3/21:
Reg. CE 1698/08 e Reg. CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Abruzzo. Misura 1.1.3 “Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli”. Ulteriore proroga dei termini. Pag. 111

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED
ATTI DELLA REGIONE

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.02.2009, n. 25:

DGR n. 1157 del 27.11.2008 - “Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013”. Modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione n. 1157 del 27.11.2008, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* n. 32 (Ordinario) del 12.12.2008, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il “Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013”;

Considerato che, in data 08.01.2009, il “Comitato di Valutazione”, costituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e previsto all’art. 2 del DM n. 2553 dell’8 agosto 2008, ha esaminato il “Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti della Regione Abruzzo”;

Preso atto della nota n. 0000384 del 20.01.2009, con la quale il Ministero delle

Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato – APTO II - ha sottoposto all’attenzione della Regione Abruzzo le questioni di carattere generale emerse dall’esame, da parte del “Comitato di Valutazione”, del “Piano Regionale”, richiedendo alcune modifiche ed integrazioni, sulla base delle linee concordate in sede di riunione;

Preso atto delle osservazioni formulate dai componenti del “Comitato di Valutazione” al “Piano Regionale” approvato con Deliberazione n. 1157 del 27.11.2008;

Ritenuto, pertanto al fine di recepire le osservazioni del Comitato di Valutazione di dover modificare e integrare il predetto “Piano Regionale” approvato con DGR n. 1157 del 27.11.2008 e pubblicato sul *B.U.R.A.* n. 2 Ordinario del 07.01.2009, come da Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, da cui risulta che:

1. al punto 1 (Premessa) è stata modificata la locuzione “vini da tavola” con quella di “vini senza indicazione geografica” più rispondente alla nuova normativa comunitaria;
2. al punto 2 (Finalità) è stata ribadita la volontà di escludere i “vini senza indicazione geografica” e a duplice attitudine (Regina b. e Regina dei Vigneti b.) dagli aiuti previsti dal “Piano Regionale” in quanto non attinenti a “migliorare la qualità delle produzioni”;
3. al punto 3 (Definizioni) è stato meglio specificato il significato di “Meccanizzazione parziale” come segue:

“realizzazione di un impianto viticolo che, per sesto di impianto e/o forma di allevamento, consenta di effettuare con mezzi meccanici alcune delle operazioni colturali”;

4. l'esclusione dei "vini varietali" dal punto 4 (Ambito di Applicazione) è stato motivato al punto 2 (Finalità);
5. che al punto 3 (Definizioni) è stata meglio specificata la definizione di "Superficie vitata" distinguendo quella considerata per i soli fini del pagamento dell'aiuto (art. 75 del Reg. (CE) 555/08) da quella considerata ai fini del potenziale viticolo regionale (D.M. 26 luglio 2000);
6. la definizione di "reimpianto anticipato", al punto 7 (Condizioni di ammissibilità), è stata uniformata nella seguente:
"l'impegno del produttore ad estirpare un vigneto di pari superficie, entro la fine della terza campagna vitivinicola successiva all'impianto";
7. al punto 9 (Azioni ammissibili) è stata meglio specificata la definizione di modalità tecniche degli interventi con la seguente:
"gli interventi di ristrutturazione e riconversione avvengono attraverso la concessione di diritti corrispondenti ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura e non devono comportare un aumento del potenziale produttivo se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue";
8. al punto 9 (Azioni ammissibili) è stato uniformato il numero minimo di ceppi, riportato nella scheda, con quello previsto nel "Piano" richiedendo il seguente numero minimo di ceppi per le diverse forme di allevamento:
 - n. 4000 per il Cordone Libero e Cortina Semplice;
 - n. 3333 per la Spalliera (Guyot e Cordone Speronato);

- n. 2500 per il GDC o Doppia Cortina;
- n. 1600 per il Pergola Abruzzese;

tuttavia, per oggettive e motivate ragioni tecnico-agronomiche, possono essere autorizzati sestri di impianto con impiego di un minore numero di ceppi per ciascuna forma di allevamento;

9. al punto 9 (Azioni ammissibili) è stata meglio specificata la definizione di miglioramento delle tecniche di gestione con la seguente:

"la possibilità di adeguare un vigneto obsoleto alla meccanizzazione parziale o totale con la modifica della forma di allevamento o delle struttura di sostegno esistente, mediante l'aumento del numero dei ceppi, dei pali e dei fili, esclusa l'ordinaria manutenzione";

10. al punto 11 (Entità dell'aiuto) è stato modificato l'ultimo capoverso con il seguente:

"Sono ammesse, nell'ambito della stessa azienda, ristrutturazioni attraverso il reimpianto vigneti con il solo aumento della densità di ceppi, considerato che tale intervento non è assimilabile al rinnovo naturale, a condizione che vi sia un incremento del numero dei ceppi per ettaro non inferiore al 20%";

Dato atto che agli "Allegati "I" e "II/A, II/B, II/C, II/D", alla Deliberazione n. 1157 del 27.11.2008 non è stata apportata alcuna modifica e integrazione;

Preso atto della circolare di AGEA Area Coordinamento del 09.01.2009 prot. ACIU.2009.8 con la quale viene prorogato al 10.02.2009, per il solo anno 2009 il termine per la presentazione delle domande a seguito del D.M. n. 18 del 09.01.2009;

Dato atto che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ne hanno attestato, ciascuno per le proprie competenze, la regolarità e legittimità;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:

1. di modificare, così come meglio specificato in narrativa il “Piano Regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013”, approvato con DGR n. 1157 del 27.11.2008 e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* n. 32 (Ordinario) del 12.12.2008;
2. di precisare che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione il predetto “Piano Regionale” (Allegato A), composto da n. 19 pagine, così come modificato con la presente deliberazione e che rimane invariato quanto altro stabilito con la DGR n. 1157 del 27.11.2008, e precisamente gli Allegati “I” e “II/A, II/B, II/C, II/D” purché non in

contrasto con il presente provvedimento;

3. di prendere atto della circolare AGEA, Area Coordinamento del 09.01.2009 prot. A-CIU.2009.8, con la quale viene prorogato al 10.02.2009, per la sola campagna 2008/2009, il termine per la presentazione delle domande a seguito del D.M. n. 18 del 09.01.2009;
4. di affidare al Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione del presente atto, ivi compresi quelli relativi alla completa utilizzazione delle risorse e all'adeguamento del Piano stesso alla normativa comunitaria e nazionale emanata in materia;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato – APTO II, e ad AGEA Coordinamento;
6. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, compresi tutti gli allegati, *sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.abruzzo.it.

Segue Allegato

Documento composto da n. ¹⁹..... facciate,
 ALLEGATO come parte integrante alla dell-
 berazione n. ²⁵..... del **9.FEB.2009**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Gariani)
Balestrieri

①

Allegato A

REGIONE ABRUZZO

Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca

Servizio Produzioni Agricole e Mercato

Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Vegetali

**PIANO REGIONALE DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI SOSTEGNO
 COMUNITARIO ALLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI
 VIGNETI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 479/2008
 DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2008. CAMPAGNE VITIVINICOLE
 DAL 2008/2009 AL 2012/2013”**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
 VACAT

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 (Dr. Giovanni Angarano)



1. PREMESSA

La viticoltura riveste nella Regione Abruzzo particolare importanza sul piano economico, ambientale, sociale e culturale ed ha nel tempo assunto un ruolo fondamentale nell'offerta agroalimentare di qualità della Regione.

In base all'inventario del potenziale produttivo viticolo redatto in ottemperanza all'art. 16 del regolamento (CE) n. 1493/99, la superficie vitata della Regione Abruzzo si attesta sui 35.000 ettari di cui circa ha 20.000 sono rappresentati da vigneti a DOC, mentre il resto è costituito da vigneti per vini a IGT e vini senza indicazione geografica.

La superficie vitata media aziendale anche se superiore ad un ettaro evidenzia un permanente, ancora forte livello di frammentazione e di polverizzazione.

L'Abruzzo complessivamente può contare su un ventaglio di vitigni autoctoni e/o di antica coltivazione, alcuni dei quali sono stati di recente riscoperti e valorizzati nelle denominazioni. A questi si affiancano numerosi vitigni a diffusione nazionale e internazionale di pregio, riportati nella classificazione regionale delle varietà idonee alla coltivazione.

Gran parte della superficie vitata regionale si colloca su territorio collinare particolarmente vocato alla coltura della vite, la restante parte è situata sia nella fascia litoranea che nella zona pedemontana.

Il territorio regionale è interessato da 5 DO (4 vini a DO, comprensive di 2 sottozone, e da 1 DOCG) e da 10 IGT. Agiscono su tutto il territorio le DOC Montepulciano d'Abruzzo e Trebbiano d'Abruzzo.

La Giunta Regionale ha già espresso la volontà di ottenere una nuova DOC che interesserà tutto il territorio regionale per i vitigni autoctoni denominata "Abruzzo" nonché la DOC "Cerasuolo" e la modifica alla DOC Trebbiano e Montepulciano d'Abruzzo. Contemporaneamente sono state avviate le procedure per la modifica di diverse IGT o per la loro trasformazione in DOC.

Gli interventi volti alla ristrutturazione e riconversione della viticoltura abruzzese, dalla campagna vitivinicola 2000 alla 2008, hanno interessato investimenti per oltre 5000 ettari.


Nella Regione appare molto frazionato il settore della trasformazione, determinando una difficoltà nella concentrazione dell'offerta e nella collocazione dei prodotti sui mercati.

2. FINALITÀ

La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, tali da non incrementare il potenziale produttivo regionale.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione in termini di qualità e quantità alla domanda di mercato;
- migliorare la qualità delle produzioni aumentando la percentuale regionale della produzione di V.Q.P.R.D. e I.G.T. ;



- ridurre la superficie vitata investita a vigneti atti alla produzione di "vini senza indicazione geografica" (compresi i "vini varietali") escludendola dagli aiuti;
- ridurre la superficie vitata investita a vigneti a uve a duplice attitudine (Regina e Regina dei vigneti), escludendola dagli aiuti e favorendo nella graduatoria i viticoltori che intendono estirpare i vigneti con tali vitigni;
- valorizzare la tipicità dei prodotti legati al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- diffondere le innovazioni nell'impianto e nella gestione dei vigneti;
- ridurre i costi di produzione attraverso l'introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.

La misura non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine naturale del proprio ciclo di vita;
- alle aziende per le quali è stata attivata ma non conclusa la procedura di regolarizzazione ai sensi del Reg. (CE) n. 479/2008;
- alle superfici che sono state oggetto di un premio all'estirpazione dei vigneti ai sensi del Reg. (CE) n. 479/2008.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della applicazione della presente misura si intende per:

Organismo pagatore: AGEA


Campagna: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Potenziale produttivo aziendale. le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Superficie vitata: **esclusivamente ai fini del pagamento dell'aiuto** per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti la superficie vitata è definita in conformità all'art. 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008 e cioè la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Ai fini del potenziale viticolo regionale (estirpazioni, reimpianti e sovrainnesti) e del rilascio dei diritti di reimpianto da utilizzare per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti vale la definizione di superficie vitata ai sensi del D.M. 26 luglio 2000 e cioè:

- la superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, come registrata nella dichiarazione vitivinicola. In particolare:
- la superficie vitata ricadente su una particella catastale è la intera superficie catastale della particella;
- la superficie ricadente solo su una parte della particella catastale è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;



- la superficie vitata di filari singoli è, per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di metri 3 sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Diritto di reimpianto: si intende il diritto corrispondente ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura e che non devono comportare un aumento del potenziale produttivo se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue;

Rinnovo normale del vigneto giunto al termine del ciclo di vita naturale: si intende il reimpianto di una stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite.

Estirpazione: la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato.

Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve da vino.

Sovrainnesto: l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

Beneficiario: persona fisica o giuridica che conduce vigneti con varietà di uve da vino o in possesso di diritti di reimpianto che può beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione e riconversione.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale dispone a titolo legittimo.


Imprenditore agricolo: ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento d'animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Azione: insieme delle operazioni volte a realizzare una o più tipologie di intervento ricomprese in un progetto di riconversione o ristrutturazione delle superfici vitate.

Meccanizzazione parziale: realizzazione di un impianto viticolo che, per sesto di impianto e/o forma di allevamento, consenta di effettuare con mezzi meccanici alcune delle operazioni colturali.

Meccanizzazione totale: realizzazione di un impianto viticolo idoneo per sesto di impianto e/o forma di allevamento alla meccanizzazione di tutte le operazioni colturali.



4. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA

Le misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti adottate con il presente atto sono valide per cinque campagne vitivinicole, a partire dalla campagna 2008/2009 fino alla campagna 2012/2013.

Le misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applicano nell'intero territorio della Regione Abruzzo.

Ai fini del **solo pagamento**, della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti, per superficie vitata deve intendersi la superficie così come definita all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008, che stabilisce, in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione UE, la misura della superficie vitata alla quale fare riferimento nell'applicazione anche del regime di sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti.

Ai fini del **potenziale viticolo regionale** anche per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti vale la definizione di superficie vitata ai sensi del D.M. 26 luglio 2000.

Le superfici vitate oggetto di intervento devono risultare dichiarate allo schedario viticolo regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni (dichiarazione della superficie vitata).


Le opere di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite, idonee alla coltivazione di uve da vino nella Regione Abruzzo, incluse tra quelle classificate a livello regionale elencate con DGR 1266 del 30/12/2003 (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo) e previsti nei disciplinari di produzione delle DO e IGT abruzzesi.

Sono ammessi a finanziamento ristrutturazioni o riconversioni varietali che prevedono il passaggio da DO ad IGT.

Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 ovvero non sono finanziati reimpianti eseguiti sulla stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite;
- alle superfici vitate per le quali è stata attivata ma non conclusa la procedura di regolarizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 e precedente regolamento (CE) n. 1493/99;
- alle superfici vitate che abbiano beneficiato di aiuti comunitari e/o statale e/o regionali per interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda;
- agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per la produzione di vini senza indicazione geografica.

La disponibilità finanziaria regionale, per ognuna delle previste cinque campagne vitivinicole di attuazione, è quantificata nel Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato dal MIPAAF alla Commissione UE, per



la prima volta, il 30 giugno 2008. Tale Programma nazionale di sostegno, entrato in applicazione a decorrere dal 30 settembre 2008, può essere oggetto di modifica ai sensi della normativa comunitaria.

5. SUPERFICIE MINIMA

Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione realizzati nell'ambito di progetti singoli la superficie minima ammissibile ai benefici è di **0,5 ettari**.
In deroga a tale limite, per le aziende che hanno una S.A.U. vitata di almeno un ettaro, la superficie minima è di **0,3 ettari**.

6. SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Sono soggetti beneficiari delle provvidenze: tutti gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate nelle forme previste dal codice civile, che siano titolari delle aziende ubicate nel territorio della Regione Abruzzo e iscritti alla **Camera di Commercio**, che si impegnano a rispettare le modalità applicative del regolamento (CE) n. 479/2008 e del presente Piano Regionale.

I beneficiari dell'aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti devono coltivare vigneti con varietà di uve da vino o essere in possesso di diritti di reimpianto.

I conduttori, che non siano proprietari delle superfici oggetto degli interventi di ristrutturazione e riconversione, devono allegare alla domanda il consenso all'esecuzione dell'intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i.

Gli aiuti sono comunque erogati da **AGEA** in qualità di **Organismo Pagatore** della Regione Abruzzo direttamente al singolo beneficiario.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ


Gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono il reimpianto possono essere effettuati:

- a) utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del conduttore;
- b) estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto di reimpianto;
- c) con l'impegno del produttore ad estirpare un vigneto di pari superficie in suo possesso, entro la fine della terza campagna viticola successiva all'impianto;

Nel caso del sovrainnesto il conduttore deve risultare in possesso del relativo nulla osta regionale.

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di aiuti, il conduttore deve trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- essere in possesso di un diritto di reimpianto proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto;
- essere in possesso di un diritto di reimpianto acquistato da un'altra azienda;
- avere avviato la procedura di acquisizione del diritto di reimpianto per estirpazione di propria superficie vitata;
- avere avviato la procedura di acquisizione del reimpianto anticipato;
- aver avviato la procedura per l'acquisizione del nulla osta al sovrainnesto.



Le procedure per l'acquisizione e l'utilizzo dei diritti di reimpianto sono definite dalle disposizioni regionali relative al potenziale produttivo.

In ogni caso, al momento della presentazione della domanda, il conduttore:

- deve essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- deve aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.lvo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo Pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. Il fascicolo aziendale deve contenere l'indicazione di tutte le superfici coltivate a vigneto, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superfici stesse;
- deve aver presentato la dichiarazione delle superfici vitate ai sensi della normativa nazionale e regionale, dalla quale devono risultare le superfici vitate oggetto degli interventi ed eventuali diritti in portafoglio;
- deve possedere una superficie vitata aziendale, ivi compresi eventuali diritti in portafoglio, non inferiore ad 0.5 ettari.
- deve aver presentato la dichiarazione di raccolta delle uve, prevista all'art. 2 del Reg. (CE) n. 1281/01 e dalle relative disposizioni nazionali, nell'ultima campagna precedente alla domanda;
- non deve avere una domanda in corso per la concessione del premio all'estirpazione ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008.

8. CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITA'

Non sono ammesse al regime di sostegno:

- a) le richieste di rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del ciclo di vita naturale, ossia di reimpianti di vigneti sulla stessa particella, con l'utilizzo dello stesso vitigno e con la stessa forma di allevamento (ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 555/2008);
- b) le richieste di conduttori di vigneti irregolari;
- c) le richieste di impianto di vigneti atti alla produzione dei vini senza indicazione geografica (compresi i vini varietali);
- d) le richieste attinenti i vigneti non ricadenti nelle aree a D.O.C. o ad I.G.T.;
- e) le richieste di conduttori che non hanno presentato la dichiarazione della superficie vitata aziendale;
- f) le richieste di ristrutturazione e riconversione per superfici vitate già oggetto di contribuzione pubblica negli ultimi 10 anni a far data dalla domanda (ad eccezione del reinnesto);
- g) le richieste di rimborso di spese sostenute per l'estirpazione e/o mancato reddito nei casi di reimpianto anticipato, di diritti acquistati da altra azienda e di diritti di reimpianto già disponibili alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;



9. AZIONI AMMISSIBILI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

- modalità tecniche degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione avvengono attraverso la concessione di diritti corrispondenti ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura e non devono comportare un aumento del potenziale produttivo se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono risultare idonei alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni culturali secondo le definizioni contenute al punto 3.

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono le forme di allevamento ritenute le più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali e precisamente:

- a) GDC o Doppia Cortina;
- b) Cordone Libero e Cortina Semplice;
- c) Spalliera (Guyot e Cordone Speronato);
- d) Pergola Abruzzese;


Gli impianti non possono essere realizzati con meno del seguente numero minimo di ceppi per ettaro e per le diverse forme di allevamento:

- n. 4000 per il Cordone Libero e Cortina Semplice;
- n. 3333 per la Spalliera (Guyot e Cordone Speronato);
- n. 2500 per il GDC o Doppia Cortina;
- n. 1600 per il Pergola Abruzzese;

Tuttavia, per oggettive e motivate ragioni tecniche agronomiche, possono essere autorizzati sesti di impianto con impiego di un minore numero di ceppi per ciascuna forma di allevamento.

Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti con età massima di 10 anni, già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e che abbiano una densità di impianto di almeno 1.600 barbatelle ad ettaro.

Il materiale vivaistico da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e risultare comunque delle categorie "certificato" o "standard".



Le varietà di uve da vino utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo di cui alla DG.R. n. 1266/03 (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo). Fanno eccezione la Regina e la Regina dei vigneti che in qualità di vitigni a duplice attitudine non si ritengono idonee ai fini della qualità ad essere utilizzate per la gli interventi di ristrutturazione e riconversione vigneti del presente "Piano Regionale"

I vigneti ammessi a beneficiare degli aiuti di cui alla presente misura devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOCG/DOC/IGT.

I vigneti realizzati dovranno essere iscritti agli albi DOCG/DOC o agli elenchi IGT entro il terzo anno successivo a quello di impianto.

- **Descrizione degli interventi**

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento:

a) Riconversione varietale:

1. **La riconversione varietale** dei vigneti di uve da vino e a duplice attitudine è consentita mediante reimpianto, sullo stesso appezzamento o su altro appezzamento con o senza il cambio del sistema di allevamento, a condizione che venga adottata una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico e commerciale.
2. Il **sovrainnesto** è consentito su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento, per sesto di impianto ed in buono stato vegetativo, ma di varietà non più idonee, con altre varietà di maggior pregio enologico e commerciale, scelte tra quelle previste nell'elenco delle varietà di viti idonee per la produzione di vino nella Regione Abruzzo e rientranti tra quelle ammesse dai disciplinari dei vini a D.O.C. o a I.G.T.

b) Ristrutturazione che si attua attraverso:

1. **il reimpianto con diversa collocazione** del vigneto esistente, e cioè lo spostamento in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
2. **il reimpianto del vigneto** sulla stessa particella, ma con modifiche al sesto e/o alla densità;
3. **il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti con la possibilità di adeguare un vigneto obsoleto alla meccanizzazione parziale o totale con la modifica della forma di allevamento o delle struttura di sostegno esistente, mediante l'aumento del numero dei ceppi, dei pali e dei fili, esclusa l'ordinaria manutenzione.**



10. DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione è erogato:

- a) a titolo di compensazione per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione dell'intervento;
- b) a titolo di contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione dell'impianto.

La compensazione, di cui alla lettera a), per le perdite di reddito è operata a favore dei produttori, può ammontare fino al 100% della perdita ed assume una delle seguenti forme:

- autorizzazione regionale al reimpianto anticipato e cioè alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo non superiore a tre anni fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di reimpianto. In tal caso l'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine della terza campagna successiva all'impianto;
- una compensazione finanziaria.

La compensazione finanziaria per le perdite di reddito non è riconosciuta al beneficiario qualora l'intervento è realizzato utilizzando diritti che non provengono dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione (es. diritti in portafoglio, diritti acquistati da altre aziende) o quando l'azione è realizzata attraverso un reimpianto anticipato.

L'indennizzo per le perdite di reddito non è altresì riconosciuto nel caso di interventi di ristrutturazione che prevedono il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti con la modifica della forma di allevamento o delle strutture di sostegno del vigneto esistente.


Ai fini della compensazione l'ammontare delle perdite di reddito è stato calcolato sulla base:

- dei prezzi di riferimento delle uve forniti da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili ai sensi della Legge n. 388 del 2000;
- della resa media delle uve dedotta dalle dichiarazioni di raccolta di cui all'art. 2 del Reg.(CE) 1282/2001 della Commissione;
- dei costi medi ricavati dalla rete contabile Rica-Rea;

Il calcolo dei mancati redditi è stato riportato nell'Allegato I, parte integrante e sostanziale del presente Piano Regionale. Il contributo per i mancati redditi aziendali è stato calcolato in € 1000,00 per anno e per un massimo di due anni.

Fermi restando la disponibilità dei fondi ed il rispetto dell'importo medio regionale di € 8600,00 il contributo potrà essere erogato da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00 .

Nel caso di riconversione mediante sovrainnesto l'indennizzo forfetario per i mancati redditi potrà essere corrisposto, per un solo anno, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di 1000,00 Euro.



Il contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione di cui alla lettera b) non può superare il 50% delle spese ammesse.

I costi delle operazioni di ristrutturazione/riconversione sono stati determinati sulla base di un'analisi dei prezzi realizzata a livello regionale, con indagine di mercato e interviste di liberi professionisti e contoterzisti del settore, in conformità alle voci di spesa riportate nell'allegato II al D.M. 8 agosto 2008, n. 2553. Il prezzario regionale dei costi del materiale e della manodopera necessari a realizzare gli impianti previsti per le diverse tipologie di azione sono riportati negli Allegati nn. II/A - II/B - II/C - II/D, parti integranti e sostanziali del presente Piano Regionale.

L'aiuto è erogato come importo forfetario ad ettaro.

L'ammontare minimo e massimo del contributo per ettaro per gli interventi previsti dalla misura della ristrutturazione/riconversione vigneti sono quelli riportati al successivo punto "Entità dell'Aiuto".

Per ogni annualità di attuazione della misura, l'importo medio regionale del contributo ammissibile per i costi di ristrutturazione e riconversione e per l'indennizzo per le perdite di reddito, non può in nessun caso essere superiore a 8.600,00 Euro ad ettaro, come stabilito dal D.M. 8 agosto 2008, n. 2553.

A tal fine gli importi ad ettaro degli aiuti erogabili per ogni campagna, sono determinati annualmente, entro i limiti minimi e massimi stabiliti, con atto del Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, contestualmente all'approvazione della graduatoria, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili per la campagna, del numero di domande dichiarate ammissibili, delle tipologie di azione richieste, nonché della necessità di rispettare il livello medio dell'aiuto erogabile a livello regionale.

Sono riconosciute eleggibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di approvazione anche provvisoria delle domande ammissibili a contributo. Tuttavia le spese sostenute per l'acquisto di materiali (pali, barbatelle, fili, ancore, tiranti, ecc.) sono eleggibili a decorrere dalla data di presentazione della domanda.


L'aiuto è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'articolo 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008.

11. ENTITÀ DELL'AIUTO

E' prevista la concessione di **contributi in conto capitale nella misura massima del 50% degli investimenti ammessi** e fino ad un massimale complessivo pari all'importo assegnato alla Regione Abruzzo con apposito finanziamento per la campagna 2008/2009.

Per ogni ettaro di vigneto ristrutturato o riconvertito, a seconda del tipo di impianto, si prevede la concessione di un contributo per:

- a) il costo dell'estirpazione (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);
- b) il costo dell'impianto (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);



- c) il mancato reddito per il periodo di mancata produzione (contributo Comunitario 100% delle spese ammissibili);

Sarà disposto il pagamento di importi forfetari secondo i livelli di sostegno ad ettaro di seguito specificati.

I contributi minimi e massimi riconoscibili, per tipologia di intervento e forma di allevamento, sono così articolati:

	Tipo di impianto	Contributo Impianto	Contributo Espianto	Contributo Mancato Reddito	Contributo Totale
1	GDC (DOPPIA CORTINA) Sesto 1,00 x 4,00	€ 7.500,00	€ 600,00	Minimo € 500,00 Massimo € 2.000,00	Minimo €8.600,00 Massimo €10.100,00
2	CORDONE LIBERO CORTINA SEMPLICE Sesto 1,00 x 2,50	€ 7.500,00	€ 600,00	Minimo € 500,00 Massimo € 2.000,00	Minimo €8.600,00 Massimo €10.100,00
3	SPALLIERA Sesto 1,00 x 3,00	€ 7.500,00	€ 600,00	Minimo € 500,00 Massimo € 2.000,00	Minimo €8.600,00 Massimo €10.100,00
4	PEGOLA ABRUZZESE Sesto 2,50 x 2,50	€ 7.500,00	€ 600,00	Minimo € 500,00 Massimo € 2.000,00	Minimo €8.600,00 Massimo €10.100,00
5	SOVRAINNESTO Spesa totale per innesto a ceppo (Sesto vecchio vigneto)	€ 1,00 per innesto	====	Minimo € 500,00 Massimo € 1.000,00	€ 1,00 per n° ceppi + Minimo € 500,00 Massimo €1.000,00
6	MODIFICA DELLA FORMA DI ALLEVAMENTO E DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO	€ 2.500,00	====	====	€ 2.500,00



- Per il sovrainnesto, il contributo concedibile non può essere superiore al 50% dell'importo massimo ammesso di € 2,00 per ogni vite reinnestata.
Tale valore contiene tutte le spese di innesto ivi compresa la manodopera.
Il sovrainnesto è concesso solamente su vigneti che non abbiano superato l'età di anni 10. Al produttore è altresì concesso un contributo per il mancato reddito per un solo anno.
- Per la ristrutturazione e la riconversione varietale il contributo concedibile non può essere superiore al 50% degli importi massimi ammessi, per tipologia di intervento e forma di allevamento. E' altresì confermata la compensazione tra tutte le voci, fermo restando il valore globale assegnato in istruttoria all'impianto e il numero delle barbatelle che deve assicurare la giusta densità di impianto dichiarata in progetto. Il vigneto deve essere realizzato a regola d'arte e secondo le caratteristiche attinenti a ciascun sistema di allevamento della vite.
- Tutte le spese dovranno essere fatturate e quietanzate. Se il conduttore è iscritto all'INPS (area agricola) o l'azienda dispone di manodopera iscritta all'INPS, è ammessa, altresì, l'autodichiarazione limitatamente alle seguenti voci di spesa, presenti nel prezzario regionale:
 1. lavori di estirpazione;
 2. lavori di scasso, ripasso, erpicatura, distribuzione concimi, ecc.;
 3. posa in opera di barbatelle, pali, ancoraggi, tutori e filo di ferro.
- E' concesso il contributo per l'estirpazione e per il mancato reddito solo nei casi in cui il vigneto aziendale oggetto di finanziamento sia ancora da estirpare alla data di presentazione della domanda e viene estirpato prima del reimpianto del nuovo vigneto.


Gli impianti ammissibili sono quelli che rispettano le caratteristiche tecniche previste nelle schede tecniche (Allegati nn. II/A - II/B - II/C - II/D). Tuttavia possono essere accolte, dietro motivata relazione tecnica, ove si dimostri l'esistenza di condizioni pedo-climatiche o gestionali particolari, deroghe, che in ogni caso non possono prevedere l'impiego di meno di 1600 ceppi per ettaro.

Il numero minimo di ceppi per ettaro è specificato per le singole forme di allevamento. E' consentita soltanto la riduzione del sesto di impianto allo scopo di favorire un numero maggiore di barbatelle.

Sono ammesse, nell'ambito della stessa azienda, ristrutturazioni attraverso il reimpianto vigneti con il solo aumento della densità di ceppi, considerato che tale intervento non è assimilabile al rinnovo naturale, a condizione che vi sia un incremento del numero dei ceppi per ettaro non inferiore al 20%.

12. PRIORITA' RICONOSCIUTE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande ammissibili al finanziamento saranno selezionate, ai fini della formazione della graduatoria regionale, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:




CRITERI GENERALI E PUNTEGGI	PUNTI
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda	15
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di età superiore a 40 anni	10
Imprenditore agricolo di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda (non I.A.P.)	4
Altri imprenditori agricoli (L'Azienda è condotta da altro imprenditore che non possiede i requisiti ai punti precedenti)	2
Azienda condotta secondo criteri di cui al Regolamento CEE n. 2092/91 (azienda certificata ad " agricoltura biologica")	3
Azienda condotta secondo criteri di agricoltura integrata	1
Azienda prevalentemente vitivinicola (se almeno il 35% della S.A.U. ivi compresi i diritti in portafoglio posseduti, è a vigneto)	3
La superficie vitata totale da riconvertire e/o reinnestare e/o ristrutturare, con la richiesta di finanziamento, verrà impiantata con varietà autoctone (Montepulciano N. - Cococciola B. - Montonico B. - Passerina B. - Pecorino B. - Moscato B.) ricadenti nei territori previsti dai disciplinari di produzione dei vini a IGT della Regione Abruzzo	3
Conduttori che non hanno mai beneficiato di aiuti ristrutturazione e riconversione vigneti in precedenti bandi	8
La superficie vitata da riconvertire e/o reinnestare e/o ristrutturare, con la richiesta di finanziamento, è interamente ad uva a duplice attitudine (regina e/o regina dei vigneti per la sola provincia di Chieti)	2
Il punto più alto dell'appezzamento più grande da riconvertire ha una altitudine sul livello del mare compresa tra :	
Da 100 a 200 m	1
Da 200 a 300 m	3
Oltre 300 m	5

Alle domande ammissibili a finanziamento viene attribuito un punteggio sulla base di criteri di priorità che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

In base al punteggio ottenuto si procede alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili, la quale sarà utilizzata nel caso in cui le richieste ammissibili eccedano le disponibilità finanziarie per l'annualità.

Nel caso in cui le risorse disponibili per l'annualità non fossero sufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili risultanti in graduatoria si rispetterà un ulteriore ordine di priorità:

- domande fino a tre ettari di superficie richiesta per conduttore;
- domande con richieste per multipli di tre ettari.



Inoltre nella predisposizione della graduatoria regionale dei beneficiari, a parità di punteggio totale sarà data priorità:

- tra ditte individuali, all'età più giovane del richiedente al momento della presentazione della domanda;
- per le società, verrà data priorità a quelle aventi l'età media dei soci più giovane al momento della presentazione della domanda.
In entrambi i casi, qualora si verificasse ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Qualora il totale delle richieste pervenute superi l'ammontare delle definitive risorse disponibili, la graduatoria terminerà con l'ultima ditta che avrà raggiunto il tetto massimo di fondi disponibile.

12. DOMANDA DI AIUTO

- **Presentazione**

Ai sensi del Decreto del MIPAAF 2553 del 8 agosto 2008 art. 2 comma 1, le modalità applicative della misura, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni sono definite da AGEA Coordinamento e da AGEA OP d'intesa con le Regioni e le Province Autonome. Tali disposizioni consentiranno di disporre delle informazioni e degli indici di valutazione dell'efficacia della misura da inviare alla CommissioneUE, come previsto nel programma nazionale di sostegno alla viticoltura.

Le domande per beneficiare dell'aiuto sono presentate all'AGEA entro il **15 gennaio** di ciascun anno. In deroga, per la sola campagna 2008/2009 il termine per la presentazione delle domande a seguito del D.M. n. 18 del 09.01.2009 è prorogato al 10 febbraio;

Per ciascuna annualità di attuazione della misura, la data di inizio e di scadenza per la presentazione delle domande è stabilita con atto del Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato e comunicata all'AGEA.

Le ditte che partecipano al presente bando con richieste di ristrutturazione e riconversione di vigneti riguardanti interventi su più province (comprendenti contestualmente sia estirpazioni che reimpianti) dovranno presentare tante domande quante sono le province interessate.

- **Documentazione da allegare**

La documentazione da presentare a corredo della domanda è la seguente:

1. descrizione del progetto di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella quale sono indicate:



- a) le misure e le azioni che si intendono realizzare con l'indicazione dei costi, della data prevista per l'inizio dei lavori e quella della loro conclusione;
 - b) la superficie totale aziendale con l'indicazione della SAU e della superficie vitata esistente in azienda, eventuali diritti di reimpianto derivanti da precedenti estirpazioni effettuate in azienda, diritti di reimpianto acquistati da altra azienda;
 - c) la superficie vitata che si intende ristrutturare o riconvertire, il sesto d'impianto, il sistema di allevamento, le varietà di vite impiegate, la resa di produzione media per ettaro di superficie vitata, sia ex-ante che ex-post all'intervento, ove si dimostra che non vi è alcun aumento di resa, nonché il tipo di conduzione (irriguo - non irriguo);
 - d) gli estremi catastali delle particelle interessate alla ristrutturazione e/o riconversione e di quelle in cui si intendono realizzare gli interventi;
2. corografia in scala 1: 25.000 dell'area interessata, con l'indicazione del punto più alto dell'appezzamento più grande interessato dagli interventi, qualora si voglia ottenere il punteggio relativo alla vocazionalità (altitudine);
 3. dichiarazione di raccolta delle uve dell'ultima campagna precedente la domanda;
 4. consenso alla misura sottoscritto dal proprietario nel caso in cui il conduttore richiedente i benefici non sia proprietario della superficie vitata per la quale viene presentata domanda di ristrutturazione e/o riconversione (ove necessario);
 5. consenso alla misura sottoscritto dal proprietario nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia scadenza anteriore alla scadenza del vincolo decennale di mantenimento della destinazione d'uso, richiesta dalle presenti disposizioni (ove necessario);
 6. copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità;

Nel caso di società o organismo associativo:

- delibera del consiglio di amministrazione della società o cooperativa o organismo associativo, che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda;

• **Impegni del beneficiario**

Gli interventi realizzati (impianti/reimpianti/sovrainnesti/miglioramento tecniche di gestione) dovranno essere comunicati alla Regione Abruzzo con le modalità ed entro i termini stabiliti dalla normativa regionale per la gestione del potenziale produttivo viticolo.

Il produttore inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:

- non effettuare variazioni senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente;
- segnalare tempestivamente alla struttura regionale eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'impianto;
- trasferire gli impegni assunti in caso di cessione o sostituzione del produttore al nuovo conduttore dell'azienda interessata dagli interventi.



13. VINCOLI

I conduttori che beneficiano del sostegno alla riconversione e ristrutturazione delle superfici vitate, di cui al presente provvedimento, sottostanno ai seguenti vincoli:

- le superfici impiantate con il sostegno in causa non possono variare la destinazione d'uso, e quindi non possono essere estirpate, per almeno 10 anni a partire dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori;
- in attuazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 479/2008, nei tre anni successivi alla riscossione del contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, gli agricoltori sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (condizionalità), così come definiti dalla normativa vigente.

I vincoli, di cui ai punti precedenti, si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

I richiedenti ammessi ai benefici previsti dal regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

14. PERIODO DI REALIZZAZIONE

L'intervento deve essere realizzato e l'esecuzione di tutte le opere deve essere completata nell'ambito della campagna viticola in cui è stata presentata la domanda di contributo. La data di presentazione della richiesta di collaudo è fissata da AGEA OP.


In alternativa il richiedente presenta domanda di pagamento anticipato del contributo, a condizione che:

- a) l'esecuzione delle operazioni connessa alla realizzazione degli interventi sia iniziata;
- b) il richiedente si impegni a costituire una cauzione per un ammontare pari al 120 % dell'ammontare dell'aiuto entro il termine fissato da AGEA.

In assenza della richiesta di collaudo o della richiesta di pagamento anticipato del sostegno la domanda di contributo si intende respinta.

Nel caso di pagamento a collaudo, il contributo è erogato, successivamente al controllo in loco, previa verifica dell'esecuzione degli interventi previsti nella domanda ammessa a finanziamento.

In caso di pagamento anticipato dell'aiuto è obbligatoria l'esecuzione di tutte le operazioni ammesse a sostegno entro il 31 luglio della seconda campagna viticola successiva alla campagna di pagamento dell'aiuto (con riferimento all'esercizio finanziario).



15. EROGAZIONE DELL'AIUTO

Il contributo sarà erogato direttamente dall'Organismo Pagatore, **A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)**, secondo le modalità di pagamento indicate dal beneficiario nella domanda.

La liquidazione finale del contributo è subordinata all'accertamento di regolare esecuzione degli interventi ammessi a preventivo.

E' tuttavia previsto, su richiesta del beneficiario, il pagamento anticipato del contributo ammissibile prima della realizzazione di tutte le operazioni previste nella domanda di aiuto, a condizione che:

- l'esecuzione degli interventi sia iniziata e quindi il beneficiario abbia notificato l'inizio dei lavori;
- eventuali operazioni precedenti realizzate sulla stessa superficie per la quale il produttore abbia in precedenza ricevuto un anticipo siano state completate;
- il beneficiario costituisca una polizza fidejussoria a favore dell'Organismo pagatore di importo pari al 120% del contributo concesso con le modalità e i tempi stabiliti dalla stesso Organismo pagatore;
- il beneficiario realizzi gli interventi entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell'anticipo. Tale ultimo periodo può essere modificato se:
 - a) le superficie interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti;
 - b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro ha attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

La fideiussione può essere svincolata, da parte dell'**A.G.E.A.**, solo dopo che i SIPA competenti per territorio avranno accertato la regolare esecuzione dei lavori.

16. VARIANTI

Le varianti sono richieste ai SIPA competenti per territorio, ammesse esclusivamente per comprovati motivi non individuabili all'atto della richiesta, alle seguenti condizioni:

1. il nuovo punteggio deve garantire la permanenza del beneficiario in graduatoria tra le domande ammesse e finanziate;
2. l'importo non può essere superiore a quello già ammesso.

17. RINUNCIA DI UNA DOMANDA

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse disponibili il beneficiario, sulla base di un giustificato motivo, può revocare la propria domanda di aiuto senza conseguenze, se la revoca è antecedente la comunicazione di accoglimento della domanda stessa.



Tuttavia non sono autorizzate revoche se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità.

18. DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione Agricoltura è autorizzata a recepire ogni eventuale e/o successiva disposizione o circolare interpretativa che venisse emanata dalle autorità competenti, nonché ad emanare ed impartire disposizioni ritenute necessarie alla corretta interpretazione per l'attuazione delle suddette procedure amministrative nonché ad elaborare tutta la modulistica necessaria per una più sollecita applicazione del presente Piano.

I termini temporali indicati nel presente Piano, sono suscettibili di modificazioni in conseguenza delle determinazioni eventualmente assunte dall'AGEA in merito alle modalità e ai tempi per l'effettuazione dei pagamenti.

La Direzione Agricoltura provvederà, pertanto, ad adottare le necessarie determinazioni di modifica, dandone, tramite i SIPA, tempestiva comunicazione ai beneficiari qualora tali modificazioni abbiano incidenza sull'esecuzione degli interventi.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando varranno le norme in vigore, previste nel "MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI" dell'AGEA, in materia di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti.

Il presente Piano è pubblicato sul B.U.R.A. e sul sito internet della Regione Abruzzo Direzione Agricoltura (www.agricoltura.regione.abruzzo.it) ed ogni eventuale ulteriore informazione potrà essere richiesta al Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura ed ai Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.


La presente copia, com-

posta di n. 19, facciate,
è conforme all'originale.

Pescara, li 3 FEB 2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Dr. Giovanni Angarano



IN. 2009 12148 - 439064514377

FOLIO REGIONALE TELEFONO 0862 42221




*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO
ATPO II

Roma.



Alla Regione Abruzzo
Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo
Servizio Produzioni agricole
Ufficio Tutela Produzioni Vegetali *EW*
22.01.09

OGGETTO: Regolamento (CE) n. 479/08. Piano regionale di riconversione e ristrutturazione dei vigneti.



All'Agea
Via Palestro n. 81
00187 Roma

E, p.c.:
Ai Membri del Comitato ministeriale per la verifica
delle disposizioni adottate dalle Regioni e Province
autonome
Loro Sedi

In relazione all'argomento indicato in oggetto, si fa presente quanto segue.

Nel corso della riunione del giorno 8 gennaio u.s., alla presenza di un rappresentante di codesto Assessorato, il Comitato di Valutazione, costituito ai sensi dell'articolo 2 del DM 8 agosto 2008, ha proceduto all'esame del piano di ristrutturazione predisposto dalla Regione Abruzzo.

Dall'esame del piano di cui trattasi sono emerse alcune questioni di carattere generale che si ritiene di dover sottoporre all'attenzione di codesto Assessorato per gli eventuali adempimenti di competenza.

In particolare, a parere del Comitato di valutazione, al fine di rendere la delibera conforme alla normativa comunitaria e nazionale in materia, andrebbero apportate al piano le seguenti modifiche:

- punto 3 - Definizioni: occorre specificare cosa si intenda per meccanizzazione parziale;
- Punto 4 - Ambito di applicazione: è necessario motivare l'esclusione dal finanziamento dei vini varietali;
- viene riportata una diversa definizione di superficie vitata in varie parti del piano: sarebbe opportuno, ai fini della chiarezza per i produttori, riportare un'unica definizione in tutto il piano;
- la locuzione "vini da tavola" non è più attuale. La normativa comunitaria prevede vini senza indicazione geografica;
- Punto 9 - Azioni ammissibili: la densità minima qui prevista di 1600 ceppi non è conforme a quanto riportato nella scheda allegata al piano, che ne costituisce parte integrante, che prevede una densità diversa a seconda del sistema di allevamento. Occorre specificare cosa si intenda per miglioramento delle tecniche di gestione;
- Punto 11 - Entità dell'aiuto: valgono le stesse considerazioni fatte sul numero dei ceppi al trattino precedente. Non è conforme al piano limitare l'aiuto a 2000 ceppi perché alcune forme di allevamento prevedono un numero minimo di ceppi superiore. Va, inoltre, specificato che la sostituzione dei ceppi non è assimilabile al rinnovo normale del vigneto;

EW



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO
ATPO II

- Allegato 1: occorre uniformarlo al piano, in particolare per quanto concerne l'esclusione delle varietà Regina b. e Regina dei vigneti.

Si fa presente, inoltre, che il Comitato di valutazione non effettua un esame sui punti relativi alle modalità di presentazione delle domande e sui controlli, trattandosi di materia che sarà disciplinata dall'Agea, quale Organismo Pagatore. Tale decisione è stata assunta unanimemente dai componenti il Comitato nel corso della prima riunione tenutasi il giorno 30 ottobre 2008 e riguarda tutti i piani presentati.

Si chiede, pertanto, a codesto Assessorato di voler trasmettere la delibera ed il piano modificati anche per posta elettronica al seguente indirizzo: atpo2@politicheagricole.gov.it.


IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Aiello

La presente copia, composta da n. 2 fogli, è conforme all'originale.
Pescara, li 3 FEB 2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Dr. Giovanni Angarano -



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 25.02.2009, n. 62:

Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 (Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini). Avviso della richiesta di riconoscimento della nuova Denominazione di Origine Controllata (DOC) "Villamagna" nel territorio della Regione Abruzzo.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 recante la "Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini";

Considerato che gli articoli 8 e 10 della citata Legge n. 164/92, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1994, n. 348 con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione dei vini;

Vista la richiesta, protocollo prot. n. 67 del 22.12.2008, trasmessa dal Consorzio di Tutela dei Vini D'Abruzzo, tendente ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata " Villamagna " nel territorio della Regione Abruzzo;

Visto che con la stessa nota il Consorzio di Tutela dei Vini D'Abruzzo:

- ha trasmesso, alla Direzione Agricoltura, copia delle proposte di disciplinare di produzione delle Denominazioni di Origine Controllata " Villamagna ";
- ha richiesto la pubblicazione della proposta di disciplinare al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità previsti dalla norma-

tiva vigente sul *B.U.R.A.* della Regione Abruzzo;

- ha comunicato di aver approvato il suddetto disciplinare nel rispetto delle norme statutarie;
- ha vagliato la documentazione necessaria a supportare la relativa istanza di proposta di riconoscimento da avanzare al MIPAAF - Comitato Nazionale Vini tutta la documentazione necessaria ai fini della richiesta del DO;

Ritenuto che la proposta per il riconoscimento della nuova Denominazione di Origine Controllata (DOC) " Villamagna " è valida sul piano tecnico e dell'immagine dei vini dell'Abruzzo ai fini di una migliore valorizzazione delle produzioni vinicole regionali;

Ritenuto, pertanto, di dover proporre al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, il riconoscimento del disciplinare di produzione della nuova Denominazione di Origine Controllata (DOC) " Villamagna ";

Considerato che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine dei Vini D.O.C. e I. G. T., richiede che la domanda di riconoscimento sia accompagnata dalla seguente documentazione:

- la dimostrazione del requisito secondo cui la proposta del disciplinare "deve essere rappresentativa di non meno del 20% della produzione di competenza dei vigneti della zona considerata" (intero territorio della DO);
- copia del *B.U.R.A.* sul quale è avvenuta la pubblicazione della proposta di disciplinare della nuova Denominazione di Origine Controllata (DOC) " Villamagna ";

Considerato che il Consorzio di Tutela dei Vini D'Abruzzo, tra la documentazione da trasmettere al MIPAAF – Comitato Nazionale Vini, ha in corso la raccolta, nel territorio della intera zona di produzione, del 20% delle firme dei viticoltori interessati alla nuova DOC;

Considerato che occorre procedere alla pubblicazione, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, della richiesta della proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazioni di Origine Controllata “ Villamagna ”, al fine di consentire la presentazione, da parte degli interessati di osservazioni e controdeduzioni avverso la proposta, nei termini e nei modi di legge;

Vista la legge regionale n° 77 - art. 4°;

Dato atto che il Direttore Regionale ed il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato hanno dichiarato, per quanto di propria competenza, la regolarità e la legittimità del presente atto, apponendo le proprie firme in calce alla stessa;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di rendere nota, con la pubblicazione del presente provvedimento, la volontà di proporre al MIPAAF il nuovo disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) “Villamagna”;
2. di pubblicare sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* il presente provvedimento, unitamente alla proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di O-

rigine Controllata (DOC) “Villamagna” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di precisare che avverso la proposta di riconoscimento del presente disciplinare possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e controdeduzioni, nei termini e nei modi di legge;
4. di trasmettere il presente provvedimento, una volta pubblicato sul *B.U.R.A.*, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, unitamente alla documentazione necessaria per il riconoscimento della nuova DOC;
5. di autorizzare la Direzione Agricoltura - Servizio Produzioni Agricole e Mercato a predisporre ogni ulteriore atto o documento necessario alla trasmissione al MIPAAF della richiesta di riconoscimento.

Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Nota del prot. n. 67 del 22.12.2008 di trasmissione delle proposte da parte del Consorzio di Tutela dei Vini D'Abruzzo composta di n. 1 facciate;
- Proposta di modifica del Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Controllata (DOC) “ Villamagna ”, composta di n. 6 facciate.

Segue Allegato

(2)

Documento composto da n. 6 fascicoli.
ALLEGATO come parte integrante della del-
legazione n. 62 del 25 L.V. 2009
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. *Antonio Giarani*)
Antonio Giarani

**PROPOSTA DI
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA
“VILLAMAGNA”**



ART. 1**DENOMINAZIONE**

La denominazione d'origine controllata "Villamagna" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: "Villamagna DOC" e "Villamagna DOC Riserva".

ART. 2**BASE AMPELOGRAFICA**

I vini della denominazione d'origine "Villamagna" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Montepulciano 100%.

ART. 3**ZONA DI PRODUZIONE**

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Villamagna" devono essere ottenute unicamente ed esclusivamente da vigneti situati sui terreni vocati alla qualità. Si escludono, pertanto, i terreni totalmente esposti a nord nonché quelli con una quota relativa agli alvei dei corsi d'acqua Foro e Serepenne inferiore a 30 metri dal punto più basso dell'appezzamento di riferimento.

La zona di produzione dei vini in oggetto, comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio del comune di Villamagna e parte dei territori confinanti dei comuni di Bucchianico e Vacri.

I territori interessati dei comuni di Bucchianico e Vacri sono individuabili nelle zone circostanti la collina denominata "la torretta" (sita nel comune di Bucchianico).

Sono inclusi tutti i terreni alla sinistra del seguente percorso: partenza dal territorio di Villamagna sulla strada comunale S. Giovanni Ilario si entra nel comune di Bucchianico, nella contrada Tiboni (coordinate X 2454836 Y 4686321), si percorre detta strada comunale sino alla confluenza con la strada comunale S. Maria Casoria, denominata anche strada comunale Paduli e, proseguendo in direzione Bucchianico a sinistra, sino all'incrocio con la SP 10 Cunicella (X 2453336 Y 4684924), proseguendo ancora in direzione Bucchianico lungo la SP 10 sino all'incrocio con le strade comunali Santa Chiara e Piane (coordinate X 2453100 Y 4684034).

Si gira a sinistra sulla strada comunale "via Piane" e, superato il Palazzetto dello Sport, si prosegue lungo la strada comunale Vacrarolo (con percorso pedonale) si scende al torrente Serepenne e, oltrepassandolo, si risale sino all'incrocio con la strada comunale "Tella" ("Capocroce" coordinate X 2453857 Y 4682952); si attraversa detta strada e si percorre in discesa la strada comunale Caposcerto sino alla strada di Bonifica Val di Foro (coordinate X 2454707 e Y 4682203.)

Si prosegue a sinistra sulla strada di Bonifica Val di Foro in direzione San Vincenzo di Vacri; lungo la stessa via, al punto (coordinate X 2455752 e Y 4683976) d'incontro del confine comunale

Bucchianico-Vacri, si continua sulla strada della bonifica nel territorio di Vacri in direzione della Chiesa San Vincenzo.

Oltrepassata la chiesa si procede sulla strada comunale in direzione della SS 263, sino ad intersecare il confine con il territorio di Villamagna (coordinate X 2456784 Y 4684689) al quale tutto il territorio delimitato si ricongiunge.

ART. 4

CONDIZIONI NATURALI DELL'AMBIENTE

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Villamagna DOC" devono essere quelle normali della zona atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da considerare idonei solo i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.

Densità dell'impianto:

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 1.600.

Forme di allevamento:

I sestri d'impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona.

I sestri d'impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

Sistemi di potatura:

La potatura, in relazione ai sistemi di allevamento della vite, deve essere quella tradizionalmente usata e comunque atta a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Irrigazione, forzatura:

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

Resa per ettaro e gradazione minima naturale:

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini "Villamagna DOC" sono le seguenti:

Produzione uva: 12 ton/Ha

Le uve destinate alla produzione del vino "Villamagna DOC" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol.



Per quanto riguarda il vino denominato “Villamagna DOC riserva”, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dovrà corrispondere a 13,50% vol.
In annate favorevoli i quantitativi delle uve ottenute e da destinare alla produzione del vino “Villamagna DOC e Villamagna DOC riserva” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutta la produzione.
La denominazione d’origine controllata “Villamagna DOC” potrà essere rivendicata dal quarto anno dall’impianto del vigneto.

ART. 5

ZONA DI VINIFICAZIONE

Vinificazione:

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel precedente Art.3, mentre l’affinamento e imbottigliamento possono essere effettuate nell’intero territorio della Regione Abruzzo.

Elaborazione:

L’elaborazione è consentita in conformità alle norme comunitarie e nazionali.
Non è ammessa la pratica dell’arricchimento.

Resa uva/vino e vino/ettaro

La resa massima dell’uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti:

Resa uva/vino: 70% Produzione massima di vino: 84 hl/Ha

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine. Oltre detto tetto decade il diritto alla denominazione d’origine controllata per tutta la partita.

Invecchiamento/Affinamento:

Il vino “Villamagna DOC” deve essere sottoposto ad un periodo minimo di affinamento fino al 1° settembre dell’anno successivo a quello di vendemmia.

Per la tipologia “Villamagna DOC Riserva” il periodo minimo di invecchiamento/affinamento va protratto fino al 1° novembre del secondo anno successivo alla vendemmia.



ART. 6**CARATTERISTICHE AL CONSUMO**

Il vino "Villamagna" DOC all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l'invecchiamento;

odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso;

sapore: pieno, asciutto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.

acidità totale minima: 4,5 g/l

estratto secco non riduttore: 30 g/l

Il vino "Villamagna DOC Riserva" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso, tendenza al granato con l'invecchiamento;

odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo;

sapore: pieno, asciutto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50%

acidità totale minima: 4,5 g/l

estratto secco non riduttore: 32 g/l

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – modificare i limiti dell'acidità totale, dell'estratto secco e della gradazione alcolometrica con proprio decreto.

ART. 7**ETICHETTATURA, DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE****Qualificazioni:**

Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi "fine", "scelto", "selezionato", e similari.

Annata:

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

ART. 8**CONFEZIONAMENTO****Tappatura e recipienti:**

Per il "Villamagna DOC" è consentito l'uso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla norma vigente; per il "Villamagna DOC Riserva" è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.



I recipienti per il confezionamento del vino devono essere di vetro con capacità da 0,250 lt a 3 lt. Inoltre è consentito l'uso di particolari formati superiori ai 3 lt assimilabili a bottiglie con chiusura raso bocca. Non è consentito l'uso di dame e damigiane e di tutti i recipienti di questa tipologia.

La presente copia, con
posta di n. 6 facciate,
è conforme all'originale.

Pescara, li 3 FEB 2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Dr. Giovanni Avgarato





Produzione Vegetali

REGIONE ABRUZZO SERVIZIO REGIONALE DI CONTROLLO E SVILUPPO AGRICOLTURA E PESCA
23 DIC. 2008
Prot. F.A. 146984

PROTOCOLLO N. 67 del 22.12.2008

Alla
 Regione Abruzzo
 Direzione Agricoltura
 Servizio Attività Agricole e Mercato
 Via Catullo n.17
 65127 PESCARA

gll 23.12.08

OGGETTO: Legge n.164/92 e D.P.R. 348/94 – Richiesta riconoscimento DOC “Villamagna”.
Invio proposta disciplinare.

Con la presente si trasmette copia della proposta di disciplinare di produzione della nuova DOC “Villamagna” al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente (pubblicazione sul B.U.R.A.).

Si fa presente che il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo ha approvato il suddetto disciplinare nel rispetto delle norme statutarie e vagliato la documentazione necessaria a supportare la relativa istanza da avanzare al MiPAAF – Comitato Nazionale Vini.

Non appena completata la documentazione di rito si provvederà a trasmettere la medesima.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o integrazione.

Con osservanza.

IL PRESIDENTE
Dott. Sebastiano Foyello



La presente copia, composta da n. 1 facciate, è conforme all'originale.
Pescara, li 3 FEB 2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Dr. Giovanni Angarano -

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 62 del 25 FEB 2009
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Geriani)
Balonon

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 25.02.2009, n. 63:

Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 (Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini). Avviso della richiesta di proposta di modifica del Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Controllata (DOC) “Montepulciano D’Abruzzo ” per riconoscimento delle sottozone “Alto Tirino”, “Valle Peligna” e “Teate”.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 recante la “Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini “;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della citata Legge n. 164/92, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con Decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1994, n. 348 con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione dei vini;

Vista la richiesta, protocollo prot. n. 58 del 26.11.2008 trasmessa dal Consorzio di Tutela dei Vini D’Abruzzo, tendente ad ottenere di modifica al Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Controllata (DOC) “Montepulciano D’Abruzzo ” per riconoscimento delle sottozone “Alto Tirino”, “Valle Peligna” e “Teate”;

Visto che con la stessa nota il Consorzio di Tutela dei Vini D’Abruzzo:

- ha trasmesso, alla Direzione Agricoltura, copia delle proposte di modifica al Disciplinare di Produzione della Denominazione di

Origine Controllata (DOC) “Montepulciano D’Abruzzo ” per riconoscimento delle sottozone “Alto Tirino”, “Valle Peligna” e “Teate”;

- ha richiesto la pubblicazione della proposta di disciplinare al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente sul *B.U.R.A.* della Regione Abruzzo;
- ha comunicato di aver approvato il suddetto disciplinare nel rispetto delle norme statutarie;
- ha vagliato la documentazione necessaria a supportare la relativa istanza di proposta di riconoscimento da avanzare al MIPAAF - Comitato Nazionale Vini tutta la documentazione necessaria ai fini della richiesta del delle DO;

Ritenuta che la proposta della richiesta di modifica al Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Controllata (DOC) “Montepulciano D’Abruzzo ” per riconoscimento delle sottozone “Alto Tirino”, “Valle Peligna” e “Teate”, è valida sul piano tecnico e dell’immagine dei vini dell’Abruzzo ai fini di una migliore valorizzazione delle produzioni vinicole regionali;

Ritenuto, pertanto, di dover proporre al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, la modifica al Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Controllata (DOC) “Montepulciano D’Abruzzo ” per riconoscimento delle sottozone “Alto Tirino”, “Valle Peligna” e “Teate”.

Considerato che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine dei Vini D.O.C. e I. G. T. , richiede

che la domanda di riconoscimento sia accompagnata dalla seguente documentazione:

1. dimostrazione, del requisito secondo cui la proposta del disciplinare “deve essere rappresentativa di non meno del 20% della produzione di competenza dei vigneti della zona considerata” (intero territorio della DO);
2. copia del *B.U.R.A.* sul quale è avvenuta la pubblicazione della proposta di modifica al Disciplinare di Produzione della Denominazioni di Origine Controllata (DOC) “Montepulciano D’Abruzzo ” per riconoscimento delle sottozone “Alto Tirino”, “Valle Peligna” e “Teate”;

Preso atto della nota n. 0010614 del 16.12.2008 con la quale il MIPAAF Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale della Direzione Generale per lo Sviluppo Agroalimentare, Qualità e Tutela del Consumatore – SACO IX, stabilisce che, in attesa dell’entrata in vigore dal 1° agosto 2009 del Reg. (CE) 479 per il comparto delle DOP e IGP, la procedura nazionale da seguire per l’adeguamento delle DO e dei relativi disciplinari di produzione venga, al massimo sino al 1° aprile 2009, semplificata in presenza di richieste presentate da “Consorti di Tutela” muniti di incarico di vigilanza ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 164/1992;

Preso atto che la stessa nota prevede, per tali “Consorti di Tutela” muniti di incarico di vigilanza, che la dimostrazione della rappresentatività di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 348/1994 possa considerarsi assolta allegando alle istanze:

1. copia conforme della lettera di convocazione dell’Assemblea, che preveda, all’ordine del giorno, la modifica del disciplinare o del riconoscimento della denominazione interessata;
2. copia conforme del Verbale dell’Assemblea dei Soci, dalla quale risulti la volontà dei

consorziati di richiedere la modifica del disciplinare o del riconoscimento della denominazione interessata;

Considerato che con nota 62 del 12.12.2008, il Consorzio di Tutela dei Vini D’Abruzzo, munito di incarico di controllo e vigilanza ai sensi della Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 attribuito con Decreto MIPAAF del 18.09.2007, a corredo della richiesta di modifica al Disciplinare di Produzione della Denominazioni di Origine Controllata (DOC) “Montepulciano D’Abruzzo ”, per riconoscimento delle sottozone “Alto Tirino”, “Valle Peligna” e “Teate”, ha allegato:

1. copia originale della lettera di convocazione dell’Assemblea datata 26.07.2008, che preveda tra l’altro, all’ordine del giorno, l’approvazione del progetto di ristrutturazione delle denominazioni regionali;
2. copia originale del Verbale dell’Assemblea dei Soci del giorno 26.07.2008, dalla quale risulti la volontà dei consorziati di richiedere l’approvazione del progetto di ristrutturazione delle denominazioni regionali;

Preso atto che con sopraccitata nota n. 62 del 12.12.2008 il Consorzio di Tutela dei Vini D’Abruzzo ha altresì, presentato tutta la documentazione necessaria ad ufficializzare la proposta di modifica al MIPAAF – Comitato Nazionale Vini;

Considerato che occorre, pertanto, procedere alla pubblicazione, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, della proposta di modifica modifica al Disciplinare di Produzione della Denominazioni di Origine Controllata (DOC) “Montepulciano D’Abruzzo ” per riconoscimento delle sottozone “Alto Tirino”, “Valle Peligna” e “Teate” nel territorio della Regione Abruzzo, al fine di consentire la presentazione, da parte degli interessati, di osservazioni e controdeduzioni avverso la proposta, nei termini e nei modi di legge;

Vista la legge regionale n° 77 - art. 4°;

Dato atto che il Direttore Regionale ed il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato hanno dichiarato, per quanto di propria competenza, la regolarità e la legittimità del presente atto, apponendo le proprie firme in calce alla stessa;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di rendere nota, con la pubblicazione del presente provvedimento, la volontà dei produttori della Provincia di L'Aquila di rinunciare all'uso delle Indicazioni Geografiche Territoriali "Alto Tirino" e "Valle Peligna" e "Teate";
2. di rendere nota, con la pubblicazione del presente provvedimento, la volontà di proporre al MIPAAF la modifica al Disciplinare di Produzione della Denominazioni di Origine Controllata (DOC) "Montepulciano D'Abruzzo" per riconoscimento delle sottozone "Alto Tirino", "Valle Peligna" e "Teate";
3. di pubblicare sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* il presente provvedimento, unitamente alla proposta di rendere nota, con la pubblicazione del presente provvedimento, la volontà di proporre al MIPAAF la modifica al Disciplinare di Produzione della Denominazioni di Origine Controllata (DOC) "Montepulciano D'Abruzzo" per riconoscimento delle sottozone "Alto Tirino", "Valle Peligna" e "Teate" che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di precisare che avverso le proposte di modifica dei disciplinari di cui ai punti precedenti possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e controdeduzioni, nei termini e nei modi di legge;
5. di trasmettere il presente provvedimento, una volta pubblicato sul *B.U.R.A.*, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, unitamente alla documentazione necessaria per il riconoscimento della nuova DOC;
6. di autorizzare la Direzione Agricoltura - Servizio Produzioni Agricole e Mercato a predisporre ogni ulteriore atto o documento necessario alla trasmissione al MIPAAF della richiesta di riconoscimento;

Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Nota del 26.11.2008 prot. n. 58, di trasmissione delle proposte da parte del Presidente (Legale Rappresentante) del Consorzio di Tutela dei Vini D'Abruzzo, composta da n. 1 facciate;
- Proposta di modifica al Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Controllata (DOC) "Montepulciano D'Abruzzo" (composta da n. 8 facciate) per il riconoscimento delle sottozone "Alto Tirino", "Valle Peligna" e "Teate", composte rispettivamente da n. 5, n. 6 e n. 6 facciate.

Segue Allegato

Ufficio Tutela e Valorizzazione
Produzione Vegetali

17.12.2008 *[firma]*



(3)

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE SERVIZIO ATTIVITÀ AGRICOLE E MERCATO
16 DIC. 2008
Prot. F.A. 143265

PROTOCOLLO N. 62 del 12-12-2008

Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale
Servizio Produzioni Agricole e Mercato
Ufficio Tutela e Valorizzazione
Produzioni Vegetali

La presente copia, composta di n. 9
facciate è conforme all'originale depositato
negli atti del Servizio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Dr. Giovanni Angarano -

Alla
Regione Abruzzo
Direzione Agricoltura
Servizio Attività Agricole e Mercato
Via Catullo n.17
65127 PESCARA *[firma]* 12.12.08

OGGETTO: Legge n.164/92 e D.P.R. 348/94 - Modifica disciplinare di produzione del vino a D.O.C. "Montepulciano d'Abruzzo" per riconoscimento sottozone "Alto Tirino", "Teate" e "Valle Peligna" - Invio documentazione tecnica.

Facendo seguito alla nota Prot. n. 58 del 26.11.2008 con la quale è stata trasmessa a codesta Direzione la proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. "Montepulciano d'Abruzzo" e degli allegati (sottozona Alto Tirino, Teate e Valle Peligna) al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente, con la presente si trasmette la documentazione tecnica predisposta dall'A.R.S.S.A. a supporto della richiesta.

Si fa presente che ai sensi dell'Art. 2 comma 2 del DPR n.348/94, della nota MiPAF del 22 marzo 2001 Prot. N. 652/CV e della emananda nota MiPAAF relativa all'OCM vino per il comparto dei vini DOP e IGP, questo Consorzio ha provveduto ad acquisire le richieste dei produttori nonché a far approvare dall'Assemblea dei soci la richiesta in oggetto. A tal fine si allega copia conforme della lettera di convocazione dell'Assemblea del 26 luglio 2007 e relativo verbale nella quale è stato approvato il progetto generale di revisione delle denominazioni regionali, nonché la copia conforme della lettera di convocazione dell'Assemblea del 09 dicembre 2008 e relativo verbale nella quale è stata approvata la richiesta in oggetto.

Si fa presente che nell'Assemblea del 09 dicembre u.s. i produttori della provincia de L'Aquila hanno confermato la volontà di rinunciare all'uso delle I.G.T. "Alto Tirino" e "Valle Peligna" e di utilizzare le suddette menzioni geografiche aggiuntive per la designazione delle rispettive sottozone della D.O.C. Montepulciano d'Abruzzo.

Al fine di completare la documentazione, si chiede a codesta Direzione di esprimere un proprio parere tecnico in merito alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. "Montepulciano d'Abruzzo" allo scopo di ottenere il riconoscimento delle sottozone "Alto Tirino", "Teate" e "Valle Peligna", di attestare ai sensi dell'ultimo comma della nota MiPAF del 22 marzo 2001 il rispetto della rappresentatività della produzione, nonché di provvedere al successivo inoltro della documentazione in essere al MiPAAF - Comitato Nazionale Vini.

Alla presente si allega in triplice copia:

- Decreto 29 marzo 2006 - Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" (disciplinare attualmente in vigore).

CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO

SEDE LEGALE: C/O ENOTECA REGIONALE D'ABRUZZO - CORSO MATTEOTTI - PALAZZO CORVO - 66026 OPTON

SEDE OPERATIVA: C/O A.R.S.S.A. - CONTRADA BUCCIERI SS 602 - 65010 VILLANGVA DI CEPAGATTI (F

TEL. 085.9772724 - FAX 085.9774524 - C.F. E P.I. 91007620692

WWW.CONSORZIOVINIABRUZZO.IT - INFO@CONSORZIOVINIABRUZZO.IT



- Relazione tecnica dell'A.R.S.S.A. sulle:

1. notizie storiche sulla denominazione d'origine Montepulciano d'Abruzzo e sulle menzioni geografiche aggiuntive "Alto Tirino", Teate" e "Valle Peligna";
2. caratteristiche della vitivinicoltura della regione Abruzzo, in particolare della provincia di Chieti e L'Aquila;
3. caratteristiche pedologiche della regione Abruzzo;
4. caratteristiche climatiche della regione Abruzzo, in particolare della provincia di Chieti e L'Aquila;
5. caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del vino Montepulciano d'Abruzzo;
6. elenco dei premi ricevuti dai produttori abruzzesi negli ultimi anni;
7. Allegato: elenco degustatori, relazione Presidente Commissione degustazione, schede tecniche di produzione dei vini, rapporti di prova vini e profili sensoriali.

- Schema della proposta di disciplinare di produzione della D.O.C. "Montepulciano d'Abruzzo" modificata e degli allegati: sottozona Alto Tirino, sottozona Teate e sottozona Valle Peligna;

- Relazione illustrativa sui confini delle sottozone Alto Tirino, Teate e Valle Peligna;

- Cartografia dei territori viticoli interessati Scala 1: 25.000.


- Pubblicazione: *"Il vino DOC Montepulciano d'Abruzzo – L'analisi chimica e sensoriale"* – Odoardi, Lanciano – ARSSA, Regione Abruzzo.

- Pubblicazione: *"Studio del vino Montepulciano d'Abruzzo – La componente polifenolica e l'analisi sensoriale"* Giandomenico, Dias, Odoardi; Pasetti – CRIVEA, ARSSA, Regione Abruzzo.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o integrazione.

Con osservanza.

IL PRESIDENTE
Dott. Sebastiano Porello





PROTOCOLLO N. 58 del 26.11.2008

Villanova di Cepagatti (PE)

Alla
 Regione Abruzzo
 Direzione Agricoltura
 Servizio Attività Agricole e Mercato
 Via Catullo n.17
65127 PESCARA

28/11/08
 G

OGGETTO: Legge n.164/92 e D.P.R. n. 348/94 – Trasmissione proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. “Montepulciano d’Abruzzo” per riconoscimento sottozone “Alto Tirino”, “Teate” e “Valle Peligna”.


Al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente (pubblicazione sul B.U.R.A.), con la presente si trasmette copia della proposta del disciplinare di produzione della DOC “Montepulciano d’Abruzzo” e degli allegati al fine di ottenere il riconoscimento delle sottozone “Alto Tirino”, “Teate” e “Valle Peligna”.

Si fa presente che il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo ha approvato i suddetti disciplinari nel rispetto delle norme statutarie ed attualmente sta predisponendo la documentazione necessaria a supportare le relative istanze da avanzare al MiPAAF – Comitato Nazionale Vini.

Non appena completata la documentazione di rito (relazione tecnica, cartografia, etc.) si provvederà a trasmettere la medesima.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o integrazione.

Con osservanza.



Il presidente

CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
 SEDE LEGALE: C/O ENOTECA REGIONALE D'ABRUZZO - CORSO MATTEOTTI - PALAZZO CORVO - 66026 ORTONA
 SEDE OPERATIVA: C/O A.R.S.S.A. - CONTRADA BUCCIERI SS 602 - 65010 VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE)
 TEL. 085.9772724 - FAX 085.9774524 - C.F. E P.I. 91007620692
 WWW.CONSORZIO-VINIABRUZZO.IT - INFO@CONSORZIO-VINIABRUZZO.IT





CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO

Sede legale: c/o Enoteca Regionale d'Abruzzo, Corso Matteotti - Palazzo Corvo 66026 Ortona (CH)

Sede operativa: c/o A.R.S.S.A., Contrada Buccieri - SS 602 65010 Villanova di Cepagatti (PE)

Tel. 085.97 72 724

Fax. 085.97 74 524

E-mail: info@consorzio-viniabruzzo.it

Prot. N. 18 del 11.07.2007

Ai Sigg.ri Soci

Ai Sigg.ri Componenti il
Collegio Sindacale

LORO SEDI

Villanova di Cepagatti

La S.V. è invitata a prendere parte all'Assemblea ordinaria dei soci che avrà luogo mercoledì 25 luglio 2007 alle ore 7.00 in prima convocazione, ed alle 17.30 di giovedì 26 luglio in seconda convocazione con la sede A.R.S.S.A. - C.da Buccieri, 1 - 65010 Villanova di Cepagatti (PE), per deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Approvazione bilancio di previsione 2007;
- 3) Approvazione progetto ristrutturazione denominazioni regionali;
- 4) Varie ed eventuali.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Sebastiano Porella

DELEGA

Io sottoscritto _____
delego a rappresentarmi all'Assemblea, di cui al presente invito, il socio
Sig. _____

Data _____ Firma _____



ASSEMBLEA ORDINARIA 26 luglio 2007 VERBALE n. 9

Oggi 26 luglio 2007 alle ore 18.00, presso la sede A.R.S.S.A. di Villanova di Cepagatti (PE), regolarmente convocata dal C.d.A., si sono riuniti, in seconda convocazione, i soci aderenti al **Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo** per deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno: -----

- 1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;-----
- 2) Approvazione Bilancio di previsione 2007; -----
- 3) Approvazione progetto ristrutturazione denominazioni regionali;-----
- 4) Varie ed eventuali. -----

Sono presenti i soci: Cantine Dragani, Soc. Coop. Madonna del Carmine, Cantina Miglianico, Cantina Sangro, Az. Agr. Castaldi Madonna (delegato Sansone), Soc. Coop. San Mauro, Soc. Coop. Madonna dei Miracoli, Vini Citra, Cantina Sociale di Tollo, Vinicola Olearia Ripa Teatina, Soc. Coop. Coltivatori Diretti Tollo, Cant. Soc. di Giuliano Teatino, Cantina Sociale di Villamagna, Cantina Sociale di Ari, Cantina Sociale di Paglieta, Cantina di Ortona, Cantina Sociale Frentana, Ditta F.lli Dragani, Az. Agr. San Lorenzo, Az. Agr. Olivastri Tommaso, Cant. Soc. Sannitica, Olearia Vinicola Villese, Euro-Ortofrutticola, Azienda Peperoncino, Abruzzo nel Mondo, Cantine Spinelli, Coop. Valpeligna, Cantina Colle Moro, Casa Vinicola Pietrantonj, az. Vitivinicola Gentile, Az. Agr. Valle Martello, La Cascina del Colle, Soc. Coop. Progresso Agricolo.

Sono inoltre presenti del collegio sindacale le persone di: Francesco Falcone, Fiorenzo Colantuono e Gino Palmerio.

Constatata la validità della seduta assembleare, il presidente alle ore 16.00 la dichiara aperta

- 1) OMISSIS-----
- 2) OMISSIS-----
- 3) Approvazione progetto ristrutturazione denominazioni regionali;-----

Il Consorzio in questo ultimo periodo si è impegnato ad elaborare un progetto che riarticolasse la ristrutturazione delle denominazioni regionali e ha elaborato questo disegno che ha però una filosofia di base che è quella di vederla non come progetto già redatto ma come una proposta aperta, pronta a seguire i suggerimenti che da questa riunione emergeranno.

Dopo la presentazione della piramide, prendono la parola il dottor Rabottini: condivido la proposta pervenuta poiché consente alle aziende di avere nuove opportunità. Limitare i vitigni della DOC territoriale significa però limitare l'azione delle aziende che operano sui territori stessi.

Interviene l'enologo Nicola Dragani: con la nuova OCM tutti i discorsi fatti non avranno più senso. L'OCM in vista di approvazione guarda al mercato e non al prodotto e di questo occorre tenerne conto.

Il Dottor Verna il quale dichiara di aver condiviso gran parte della proposta salvo qualche distinguo che scaturisce da una diversa visione del mercato. Ritengo che occorra privilegiare i territori: il compito del Consorzio deve limitarsi a definire un progetto che poi dovrà essere sottoposto all'attenzione dell'assessore, che istituzionalmente indirizza la politica regionale. Riaffermo il distinguo della Cantina Tollo sul punto 6 del progetto ossia le Doc territoriali devono essere aperte per dare agli operatori maggiori opportunità di mercato.

Carlo Spinelli: anche se da punti di vista diversi vedo che tutti gli interessati giungono alle stesse conclusioni. Dobbiamo lavorare molto sulle IGT poiché le DOC non sono il toccasana, le produzioni di massa non vanno toccate perché quelle creano reddito.

Il dottor D'Onofrio invita a pronunciarsi, occorre che il progetto si presenti alla Regione che lo valuterà.

Di Campoli: Forse è meglio una DOC regionale per tutelare i nostri vitigni autoctoni. Occorre condividere la scelta con la provincia di Teramo.



Il dottor Mancini: E' un proposta contraria rispetto alle tendenze del mercato Occorre fare una DOC Abruzzo ed evitare una IGT regionale. Noi dobbiamo dare ai nostri produttori una visibilità maggiore.

Tiberio: Noi dobbiamo tenere sempre presente il mercato e dobbiamo fare scelte giuste. Il nostro prodotto viene venduto per lo più da altri e sono gli altri ad intascare il valore aggiunto.


Cipolletta: mi sembra che questa sera si stia sottovalutando la forza dell'Abruzzo e del Montepulciano. Sono d'accordo che si deve fare qualcosa ma senza denigrare quello che è stato finora fatto. Occorre stabilire delle regole produttive e bisogna poi rispettarle, non buttiamo a mare tutto il lavoro fatto fin ora.

Il Presidente, a conclusione degli interventi, pone il progetto base all'approvazione dell'assemblea che all'unanimità lo approva.


Non essendovi altri punti all'ordine del giorno alle ore 20.15 il presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto. -----

Il segretario.



Il presidente





PROTOCOLLO N. del 53 del 24.11.2008

Ai Sigg.ri Soci

Ai Sigg.ri Componenti
il Collegio Sindacale


LORO SEDI

La S.V. è invitata a partecipare all'Assemblea ordinaria dei soci che avrà luogo sabato 06 dicembre 2008 alle ore 7.00 in prima convocazione, ed alle **15.30 di martedì 09 dicembre 2008 in seconda convocazione** c/o la sede A.R.S.S.A. - C.da Buccieri, 1 - 65010 Villanova di Cepagatti (PE), per deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione bilancio di previsione 2009;
- 3) Richiesta modifica disciplinari di produzione DOC Trebbiano d'Abruzzo e Montepulciano d'Abruzzo per uso contenitori alternativi al vetro (bag in box);
- 4) Richiesta modifica disciplinare di produzione DOC Trebbiano per riconoscimento tipologia superiore e riserva;
- 5) Richiesta modifica disciplinare di produzione DOC Montepulciano d'Abruzzo per riconoscimento sottozone "Teate", "Alto Tirino" e "Valle Peligna";
- 6) Richiesta riconoscimento DOC "Cerasuolo d'Abruzzo";
- 7) Richiesta riconoscimento DOC "Abruzzo" o "d'Abruzzo";
- 8) Richiesta modifica disciplinari di produzione delle IGT "Terre di Chieti", "Colline Pescaresi" e "Colli Aprutini";
- 9) Rinuncia IGT "Alto Tirino" e "Valle Peligna" per utilizzo nome geografico denominazioni sottozone DOC Montepulciano d'Abruzzo;
- 10) Avvio piano dei controlli: comunicazioni;
- 11) Varie ed eventuali.

Cordiali saluti.


Il Presidente
Dott. Sebastiano Furelli



.....
Si fa presente che data l'importanza degli argomenti all'ordine del giorno, si chiede la massima puntualità e disponibilità da parte dei partecipanti.

Coloro che volessero prendere visione del Bilancio in approvazione possono richiederne copia all'ufficio, e potrà essere inviata anche via e-mail

CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
SEDE LEGALE: C/O ENOTECA REGIONALE D'ABRUZZO - CORSO MATTEOTTI - PALAZZO CORVO - 66026 ORTONA (CH)
SEDE OPERATIVA: C/O A.R.S.S.A. - CONTRADA BUCCIERI SS 602 - 65010 VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE)
TEL. 085.9772724 - FAX 085.9774524 - C.F. E P.I. 91007620692
WWW.CONSORZIO-VINIABRUZZO.IT - INFO@CONSORZIO-VINIABRUZZO.IT



7

ASSEMBLEA ORDINARIA 09 DICEMBRE VERBALE n. 11

Oggi 09 dicembre 2009 alle ore 18.00, presso la sede A.R.S.S.A. di Villanova di Cepagatti (PE), regolarmente convocata dal C.d.A., si sono riuniti, in seconda convocazione, i soci aderenti al **Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo** per deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno: -----

- 1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;-----
- 2) Approvazione bilancio di previsione 2009;
- 3) Richiesta modifica disciplinari di produzione DOC Trebbiano d'Abruzzo e Montepulciano d'Abruzzo per uso contenitori alternativi al vetro (bag in box);
- 4) Richiesta modifica disciplinare di produzione DOC Trebbiano per riconoscimento tipologia superiore e riserva;
- 5) Richiesta modifica disciplinare di produzione DOC Montepulciano d'Abruzzo per riconoscimento sottozone "Teate", "Alto Tirino" e "Valle Peligna";
- 6) Richiesta riconoscimento DOC "Cerasuolo d'Abruzzo";
- 7) Richiesta riconoscimento DOC "Abruzzo" o "d'Abruzzo";
- 8) Richiesta modifica disciplinari di produzione delle IGT "Terre di Chieti", "Colline Pescaresi" e "Colli Aprutini";
- 9) Rinuncia IGT "Alto Tirino" e "Valle Peligna" per utilizzo nome geografico denominazioni sottozone DOC Montepulciano d'Abruzzo;
- 10) Avvio piano dei controlli: comunicazioni;
- 11) Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci: Cantine Dragani, Soc. Coop. Madonna del Carmine, Casa Vinicola Roxan, Cantina Miglianico, Cantina Sangro, San Giacomo Soc. Coop. Madonna dei Miracoli, Vini Citra, Cantina Sociale di Tollo, Vinicola Olearia Ripa Teatina, Cantine Galasso, Cantina Sociale di Villamagna, Cantina Sociale di Ari, Cantina Sociale di Paglieta, Cantina di Ortona, Cantina Sociale Frentana, Ditta F.lli Dragani, Contesa, Rinascita Lancianese, Az. Agr. Marramiero, Cant. Soc. Sannitica, Abruzzo nel Mondo, Produttori Riuniti Pian di Mare, Cantina Colle Moro, Casa Vinicola Pietrantoni, Soc. Agr. Sincarpa, Az. Polidori, Az. Valle Martello, Tenuta del Priore, Az. Col del mondo, Az. Marramiero, Abruzzo vini, Az. Agr. Rapino, Az. Agr. Valle Reale.

Sono inoltre presenti del collegio sindacale le persone di: Francesco Falcone, Fiorenzo Colantuono e Gino Palmerio.

Constatata la validità della seduta assembleare, il presidente alle ore 16.00 la dichiara aperta

- 1) Il Presidente saluta l'assemblea e ringrazia gli intervenuti per la loro presenza. -----
- 2) OMISSIS
- 3) OMISSIS

4,5,6,7,8,9) Il Presidente ricorda che gli argomenti da 4 a 9 all'OdG sono di fatto già stati approvati dall'Assemblea del 26 luglio 2007 allorquando venne approvato il pacchetto di revisione delle DOC ed IGT regionali, dando mandato agli Uffici ed all'ARSSA di predisporre tutta la documentazione necessaria per la presentazione alla Regione Abruzzo ed al MiPAAF delle istanze tese ad ottenere le modifiche e/o riconoscimenti richiesti. Nelle scorse settimane sono state pubblicate sul BURA le proposte avanzate che nel corso di questi mesi hanno subito a volte piccoli adeguamenti tecnici necessari per adeguare le proposte dei nuovi disciplinari alle varie richieste pervenute. Il Presidente richiama comunque i presenti ad esprimere nuovamente il loro parere in merito alle richieste avanzate. In particolare: -----

- per quanto attiene la DOC Trebbiano d'Abruzzo si richiede l'introduzione della tipologia Superiore e Riserva: ad unanimità l'assemblea approva. -----

- per quanto attiene la DOC Montepulciano d'Abruzzo si richiede il riconoscimento di n.3 nuove sottozone (Teate, Alto Tirino e Valle Peligna): l'assemblea ad unanimità approva. -----



- per quanto attiene l'estrapolazione della tipologia Cerasuolo dall'attuale DOC Montepulciano d'Abruzzo si richiede il riconoscimento della DOC "Cerasuolo d'Abruzzo": l'assemblea ad unanimità approva. -----

- per quanto attiene il riconoscimento della DOC "Abruzzo" o "d'Abruzzo" l'assemblea dopo ampio dibattito richiede che nel disciplinare di produzione sia previsto l'imbottigliamento in zona di produzione, inoltre per le tipologie rosso e bianco anche l'uso di contenitori alternativi al vetro (bag in box): con dette ulteriori specifiche l'assemblea ad unanimità approva.-----

- per quanto attiene le tre IGT a copertura provinciale indicate nell'OdG, per le quali si richiede l'ampliamento dei vitigni utilizzabili in etichetta, l'assemblea rappresenta la necessità di provvedere ad adeguare anche le ulteriori n.4 IGT della provincia di Chieti ossia "Colli del Sangro", "Colline Frentane", "Colline Teatine" e "del Vestese" o "Historium" prevedendo anche per queste ultime l'introduzione di nuovi vitigni che oggi sempre più vengono coltivati in provincia di Chieti e che pertanto potrebbero essere utilizzati in etichetta anche in queste IGT: con dette precisazioni l'assemblea ad unanimità approva. -----

- per quanto attiene il punto 9) il Presidente fa presente che poiché le emnzioni geografiche "Alto Tirino" e "Valle Peligna" verranno utilizzate per designare le rispettive sottosone della DOC Montepulciano d'Abruzzo questi nomi non potranno più essere utilizzati per la designazione delle IGT attualmente riconosciute: pertanto si chiede di rinunciare all'uso delle due IGT attualmente riconosciute (per la provincia de L'Aquila c'è la nuova IGT a copertura provinciale) al fine di utilizzare detti nomi per le sottozone: l'assemblea ad unanimità approva.

10) OMISSIS

11) OMISSIS

Non essendovi altri punti all'ordine del giorno alle ore 19.30 il presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto. -----



Il presidente



9

Documento composto da n. 5 fascicoli
ALLEGATO come parte integrante alla del.
Derezione n. 03 del **25 FEB. 2009**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. Walter Gariani)
Walter Gariani

PROPOSTA – Giugno 2008

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
SOTTOZONA “ALTO TIRINO”
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
“MONTEPULCIANO D’ABRUZZO”



ART.1**(Denominazioni e vini)**

La denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" con il riferimento alla sottozona "Alto Tirino" è riservata al vino rosso proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

ART.2**(Base ampelografica)**

La denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo "Alto Tirino" è riservato al vino ottenuto dalle uve del vitigno **Montepulciano al 100%**.

ART.3**(Zona di produzione delle uve)**

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari o di altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli siti nei fondovalle umidi.

La sottozona "Alto Tirino" comprende i terreni vocati alla qualità delle zone collinari o pedemontane comprese in tutto o parte dei territori amministrativi dei comuni di: Capestrano, Ofena, Villa S. Lucia, in provincia di L'Aquila.


Detta zona è così delimitata:

- Foglio 360 Ovest

Partendo dal limite comunale Capestrano-Castel Vecchio Calvisio-Carapelle Calvisio, nelle vicinanze di Monte Rotondo a quota 761, si prosegue in direzione sud-est lungo il confine medesimo fino ad incontrare il limite provinciale L'Aquila-Pescara a quota 573. Si continua lungo il confine provinciale sino ad incontrare, in prossimità Case Arduini, il sentiero che in direzione nord-est passa per quota 459 e 528. Da qui si prosegue in direzione nord prima lungo il sentiero e dopo lungo il crinale in località Valle S. Giacomo, fino ad incontrare la strada provinciale Corvara-Brittoli in località Croce di Forca a quota 928. Da detto punto, sito nelle vicinanze del Km 47 della suddetta strada provinciale si prosegue lungo la medesima in direzione Scarafano, sino ad incontrare al Km 44 il confine comunale di Capestrano-Villa S. Lucia. Si prosegue in territorio di Villa S. Lucia lungo la strada provinciale in direzione Ofena sino al bivio Ofena-Villa S. Lucia. Dal bivio, sito in prossimità di Coste Pastine a quota 685, si prosegue in direzione nord-ovest lungo tutto il confine comunale di Ofena sino ad incontrare il limite comunale di Capestrano e, proseguendo lungo il medesimo, si giunge sino al limite comunale Capestrano-Castel Vecchio Calvisio-Carapelle Calvisio in prossimità di Monte Rotondo.

ART.4**(Norme per la viticoltura)**

- Condizioni naturali dell'ambiente.



Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente Art.3.

- Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a **4.000 ceppi** per ettaro in coltura specializzata.

- Forme di allevamento e sestì di impianto

Fermo restando le forme di allevamento esistenti nella zona, quelle consentite per i nuovi impianti e i reimpianti **sono solo quelle a filare con vegetazione assurgente.**

I sestì di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

- Sistemi di potatura

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

- Irrigazione, forzatura

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

- Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino" sono le seguenti:

- Produzione uva: **9 tonnellate/ettaro.**

- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: **12,00 % vol.**

Le uve destinate alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino" avente diritto alla menzione "riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di **12,50% vol.**

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

ART. 5
(Norme per la vinificazione)

- Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'Art.3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, é consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma nell'ambito del territorio di produzione della D.O.C. Montepulciano d'Abruzzo, se



producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'Art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero per le Politiche Agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e alla competente Camera di Commercio I.A.A.

- Elaborazione

Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti. **Sono escluse le pratiche enologiche relative all'arricchimento ed alla concentrazione.**

- Resa uva/vino

La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

- Invecchiamento/Affinamento.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino" deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a **dodici mesi**.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino" che si fregia della menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento/affinamento non inferiore a **trenta mesi**.

Il periodo di invecchiamento/affinamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

- Scelta vendemmiale

Per il vino di cui all'Art.1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione d'origine controllata Montepulciano d'Abruzzo e verso la/le I.G.T. relativa/e all'area interessata.

ART.6
(Caratteristiche al consumo)

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l'invecchiamento;
- odore: profumi di frutti rossi maturi, intenso, etereo;
- sapore: sapido, pieno, robusto, armonico, giustamente tannico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: **12,50% vol**;
- acidità totale minima: **5 g/l**;
- estratto non riduttore minimo: **25 g/l**.



Il vino che si fregia della menzione "riserva" deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di **13,00 % vol** ed un estratto non riduttore minimo di **28 g/l**.

E' in facoltà del Ministero per le Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino", qualora sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

ART.7

(Etichettatura designazione e presentazione)

- Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'Art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

- Menzioni facoltative

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti al vino di cui all'Art.1.

- Località

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto del D.M. 22.4.92.

- Caratteri e posizione in etichetta

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

- Annata

Nell'etichettatura del vino di cui all'Art.1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

- Vigna

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

ART.8

(Confezionamento)

- Volumi nominali

Il vino di cui all'Art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume pari a litri: 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,00 - 6,00.

- Tappatura e recipienti

E' obbligatorio utilizzare il tappo di sughero raso bocca naturale.

I recipienti devono essere di vetro.

La presente copia, composta di n. 5 facciate, è conforme all'originale.

Pescara, il 3 FEB 2009

DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giovanni Angarano -



Documento composto da n. 5 fascicoli.
ALLEGATO come parte integrante alla dell.
deliberazione n. 63 del 25 FEB. 2008
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(F. Antonelli)
F. Antonelli

PROPOSTA – Giugno 2008

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
SOTTOZONA “ TEATE”
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
“MONTEPULCIANO D’ABRUZZO”



ART.1**(Denominazioni e vini)**

La denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" con il riferimento alla sottozona "Teate" è riservata al vino rosso proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

ART.2**(Base ampelografica)**

La denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo "Teate" è riservato al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno **Montepulciano almeno al 90%**.

Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.


ART.3**(Zona di produzione delle uve)**

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari o di altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli dei fondovalle umidi.

La sottozona "Teate" comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalcontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri, in provincia di Chieti.

Detta zona è così delimitata (Fogli di mappa: 351 Est, 361 Ovest, 362 Est - Ovest, 372 Ovest, 379 Est - Ovest, 380 Est - Ovest, 381 Ovest):

Partendo dall'incrocio tra la ferrovia Adriatica ed il confine provinciale Chieti-Pescara in territorio di Francavilla al Mare si procede in direzione sud-ovest lungo il confine stesso sino ad incontrare la strada comunale che da Pescara (località S. Spirito) porta a San Giovanni Teatino. Si procede lungo detta strada in direzione San Giovanni Teatino, si passa per il centro abitato e si prosegue sino all'incrocio in località Serraiocco. Da qui si prosegue in direzione nord-ovest passando per Masserie Di Cesare sino ad incrociare la SS n.5 Tiburtina Valeria. Si prosegue lungo la SS n.5 Tiburtina Valeria in direzione Chieti Scalo - Brecciarola sino ad intersecare il confine provinciale Chieti-Pescara nel comune di Chieti. Si prosegue in direzione sud-est lungo il confine provinciale sino ad incontrare il Fiume Alento in comune di Roccamontepiano. Si segue il limite comunale verso sud fino all'incrocio con la



provinciale Serramonacesca-Roccamontepiano e da qui sino a Roccamontepiano per prendere poi la strada vicinale, parte in carrareccia parte in brecciata che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232 fino a Fara Filiorum Petri. Si segue poi verso sud il corso del fiume Foro prima ed il fosso Vesola-San Martino poi, fino al confine comunale di San Martino sulla Marrucina. Da qui si prosegue lungo i limiti comunali di San Martino sulla Marrucina e Filetto fino ad incontrare la strada provinciale che collega i territori comunali di Filetto con Casoli, passante per la stazione di Guardiagrele e San Domenico fino al limite comunale di Casoli. Si procede verso sud lungo i limiti comunali di Casoli, Altino, Archi, Bomba, Atessa, Carpineto Sinello, S. Buono fino ad incrociare il Fosso di Fonte Carracina nel comune di Palmoli. Si procede lungo detto Fosso e successivamente lungo il Fosso delle Immerse fino ad incontrare il limite comunale di Fresagrandinara. Si procede verso sud-est lungo il limite comunale di Fresagrandinara fino all'incrocio con il limite regionale che si segue lungo i limiti comunali di Lentella, Cupello e San Salvo fino all'incrocio con la ferrovia Adriatica per poi risalire lungo la medesima fino al limite provinciale nord.

ART. 4 (Norme per la viticoltura)

- Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente Art.3.

- Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti **a filare la densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro** in coltura specializzata. Per gli impianti o reimpianti a pergola orizzontale la densità dovrà essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona.

- Forme di allevamento e sestri di impianto

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia.

I sestri di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

- Sistemi di potatura

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

- Irrigazione, forzatura

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

- Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" sono le seguenti:

- Produzione uva: **11 tonnellate/ettaro.**

- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: **12,00 % vol.**



Le uve destinate alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" avente diritto alla menzione "riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di **12,50% vol.**

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate ed il Consorzio di Tutela, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

ART. 5 **(Norme per la vinificazione)**

- Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'Art.3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata.

- Elaborazione

Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, **ad esclusione dell'arricchimento e della concentrazione**, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

- Resa uva/vino

La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

- Invecchiamento/Affinamento.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a **ventuno mesi** di cui **almeno nove** in recipienti di legno.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" con la menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento/affinamento non inferiore a **trenta mesi** di cui almeno nove in recipienti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve

- Scelta vendemmiale

Per il vino di cui all'Art.1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione d'origine controllata Montepulciano d'Abruzzo e verso le I.G.T. relative all'area interessata.





La presente copia, composta di n. 5 facciate, è conforme all'originale.
Pescara, li 3 FEB 2009

ART.6
(Caratteristiche al consumo)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Dr. Giovanni Angarano -

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l'invecchiamento;
- odore: profumi di frutti rossi maturi, spezie, intenso, etereo;
- sapore: pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: **12,50% vol**;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: **26 g/l**.

Il vino che si fregia della menzione "riserva" deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di **13,00 % vol** ed un estratto non riduttore minimo di **28 g/l**.

E' in facoltà del Ministero per le Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate", in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

ART.7
(Etichettatura designazione e presentazione)

- Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'Art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

- Menzioni facoltative

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti al vino di cui all'Art.1.

- Località

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto del D.M. 22.4.92.

- Caratteri e posizione in etichetta

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

Documento composto da n. 6 fascicoli.
ALLEGATO come parte integrante alla del-
iberazione n. 0.3 del 25 FEB 2008 **ORIGINALE**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. *Walter Giarani*)
Belonatti

PROPOSTA - Giugno 2008

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
SOTTOZONA "VALLE PELIGNA"
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
"MONTEPULCIANO D'ABRUZZO"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Dr. Giovanni Altgarano -



ART.1**(Denominazioni e vini)**

La denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" con il riferimento alla sottozona Valle Peligna" è riservata al vino rosso proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

ART.2**(Base ampelografica)**

La denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo "Valle Peligna" è riservato al vino ottenuto dalle uve del vitigno **Montepulciano al 100%**.

ART.3**(Zona di produzione delle uve)**


Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Valle Peligna" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari o di altipiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli siti nei fondovalle umidi.

La sottozona "Valle Peligna" comprende i terreni vocati alla qualità delle zone collinari o pedemontane comprese in tutto o parte dei territori amministrativi dei comuni di: Bugnara, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Sulmona, Vittorito, in provincia di L'Aquila.

Detta zona è così delimitata:

- Foglio 369 Est, Foglio 369 Ovest, Foglio 378 Est

Partendo dall'incrocio tra i confini comunali di Castel Vecchio Subequo, Castel di Ieri e Raiano, in località *le Spugne* a quota 1046, si procede in direzione sud-est lungo il confine comunale di quest'ultimo. Si segue detto confine sino ad incontrare quello di Prezza e di seguito quello di Bugnara. Si prosegue lungo il confine comunale di Bugnara sino ad incontrare la strada provinciale Anversa degli Abruzzi-Bugnara-Pettorano sul Gizio (Strada Sannita) in prossimità del Km.11. Da qui, in direzione Bugnara, si prosegue lungo la provinciale, si oltrepassa il centro abitato di Bugnara, il territorio di Introdacqua, le località Mastroiacovo e Vallelarga sino ad incontrare in prossimità dell'innesto con la SS n.17 (Km. 106,600) l'asse ferroviario Sulmona-Roccaraso. Si segue il tracciato ferroviario in direzione Pettorano sul Gizio, si supera il centro abitato e si prosegue sino ad incontrare il confine comunale di Sulmona. Si procede, in direzione nord-est, lungo detto confine e quello di Pacentro sino all'incrocio con la strada provinciale Cansano-Pacentro in prossimità del Km. 7. Si segue la provinciale in direzione Pacentro, si passa per il centro abitato e si prosegue sino ad incontrare di nuovo il confine comunale di Sulmona. Da qui, in direzione nord-est, si prosegue lungo il confine comunale fino ad incontrare il sentiero che da quota 899 porta a quota 489 in prossimità della località Tiro a Segno. Si prosegue, in direzione nord-est, lungo la mulattiera che passa per quota 502, 625, 794,747, 638, 550, 637, 525, 497 e 500 sino a toccare il confine comunale di Pratola Peligna. Si segue il confine comunale in direzione nord-est sino ad incontrare la mulattiera in località Ravara Bianca. Proseguendo in direzione



nord-ovest lungo la mulattiera si toccano le quote 627 e 628, si interseca il confine comunale di Roccacasale, si prosegue toccando le quote 643, 571 e 612 dove si incontra il sentiero che porta sino al centro abitato di Roccacasale. Da qui, in direzione nord-ovest, si prosegue lungo la mulattiera che tocca le quote 458, 477, 505, si interseca il confine comunale di Corfinio, si prosegue per un breve tratto lungo detto confine, in direzione nord, sino ad incontrare il sentiero che, sempre in direzione nord, passa per quota 577 e dopo Monte Capo d'Acero tocca quota 609. Da qui si procede lungo il crinale che passa per Masseria Rotta Frattocola ed a quota 320 prosegue con il sentiero che, a quota 267, incontra il confine provinciale L'Aquila-Pescara e la SS n.5 Tiburtina Valeria in prossimità del Km. 177,800. Da qui si prosegue in direzione ovest lungo il confine provinciale L'Aquila-Pescara nel territorio di Corfinio, poi lungo quello di Vittorito sino al limite comunale in località Vallone Grande a quota 650. Da qui si procede, in direzione sud-ovest, lungo il limite comunale di Vittorito, si interseca quello di Raiano sino a giungere all'incrocio con quello di Castel Vecchio Subequo e Castel di Ieri in località *le Spugne* a quota 1046.

ART.4
(Norme per la viticoltura)

- Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Valle Peligna" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente Art.3.

- Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a **2.500 ceppi** per ettaro in coltura specializzata.

- Forme di allevamento e sestì di impianto

Fermo restando le forme di allevamento esistenti nella zona, quelle consentite per i nuovi impianti e i reimpianti **sono solo quelle a filare**.

I sestì di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

- Sistemi di potatura

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

- Irrigazione, forzatura

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

- Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Valle Peligna" sono le seguenti:

- Produzione uva: **10 tonnellate/ettaro**.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: **12,00 % vol.**

Le uve destinate alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Valle Peligna" avente diritto alla menzione "riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di **12,50% vol.**

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.



A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

ART.5

(Norme per la vinificazione)

- Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento ed affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'Art.3.

- Elaborazione

Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, **ad esclusione dell'arricchimento**, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

- Resa uva/vino

La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

- Invecchiamento/Affinamento.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Valle Peligna" deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a **ventiquattro mesi** di cui **almeno nove** in recipienti di legno.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Valle Peligna" con la menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a **trenta mesi** di cui **almeno nove** in recipienti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

- Scelta vendemmiale


Per il vino di cui all'Art.1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione d'origine controllata Montepulciano d'Abruzzo e verso la/le I.G.T. relativa/e alla zona interessata.

ART.6

(Caratteristiche al consumo)

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Valle Peligna", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l'invecchiamento;
- odore: profumi di frutti rossi maturi, intenso, etereo;



- sapore: pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: **12,50% vol**;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: **23 g/l**.

Il vino che si fregia della menzione "riserva" deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di **13,00 % vol** ed un estratto non riduttore minimo di **26 g/l**.

E' in facoltà del Ministero per le Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Valle Peligna", in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore o percezione di legno.

ART.7

(Etichettatura designazione e presentazione)

- Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'Art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

- Menzioni facoltative

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti al vino di cui all'Art.1.

- Località

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto del D.M. 22.4.92.

- Caratteri e posizione in etichetta


Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

- Annata

Nell'etichettatura del vino di cui all'Art.1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

- Vigna

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.



ART.8
(Confezionamento)

- Volumi nominali

Il vino di cui all'Art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume pari a litri: 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,00 - 6,00.

- Tappatura e recipienti

E' obbligatorio utilizzare il tappo di sughero raso bocca naturale.

I recipienti devono essere di vetro.



Documento composto da n.2.... fasciate,
ALLEGATO come parte integrante alla dell-
terazione n.63... del25 FEB... 2009
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(*Donato Costantini*)
Costantini

PROPOSTA – Settembre 2008

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
“MONTEPULCIANO D’ABRUZZO”

(Aggiornata con le proposte di nuove sottozone e senza Cerasuolo)



ART.1

Denominazione

La denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" è riservata al vino, nelle tipologie Rosso e Rosso Riserva, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Le sottozone "**Alto Tirino**", "Casauria o Terre di Casauria", "**Teate**", "Terre dei Vestini" e "**Valle Peligna**" sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare.

Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

ART.2

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno all'85%.

Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

ART.3

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi.

La zona di produzione del "Montepulciano d'Abruzzo" comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di:

1) in provincia di Chieti:

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalcontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevicchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;

2) in provincia di L'Aquila:

Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvechio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio,



Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

3) in provincia di Pescara:

Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecervino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrialignani, Vicoli;

4) in provincia di Teramo:

Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodo, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.

Detta zona è così delimitata:

Dalla foce del Fiume Tronto, coincidente con limite regionale, si prosegue verso ovest lungo il confine comunale di Martinsicuro, Colonnella, Controguerra, Ancarano, S. Egidio alla Vibrata e Civitella del Tronto sino ad incontrare il limite di Valle Castellana. Da qui si procede verso sud seguendo i limiti comunali di Civitella del Tronto, Campli, Teramo, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara passando poi per la frazione di Trignano di Isola del Gran Sasso sino al limite comunale di Castel Castagna. Si prosegue verso est sui limiti comunali di Castel Castagna e Bisenti fino all'incrocio con il limite provinciale di Pescara. In direzione sud-ovest si prosegue sul limite comunale di Penne e poi verso est su quello di Farindola fino all'incrocio con la strada provinciale Penne-Arsita che si segue fino al bivio Cupoli-Farindola; al bivio si prende la strada provinciale Farindola-Montebello di Bertona e Montebello-Vestea proseguendo fino al limite comunale di Civitella Casanova. Si prosegue ad ovest sui limiti comunali di Civitella Casanova, Vicoli e Brittoli fino all'incrocio del limite comunale di Brittoli con la strada Brittoli-Vicoli che si segue fino a Brittoli; si procede poi lungo il sentiero che partendo dalla suddetta strada tocca le quote 631, 547, 614, per passare ad un tratto della carreggiabile sita ad est dell'abitato di San Vito che incontra la carrareccia che passa per Fonte Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue, incrociando il limite comunale a quota 542, verso sud fino ad incontrare nei pressi della quota 581 la mulattiera che tocca la quota 561 e a quota 572 prosegue con la carrareccia prima e con la strada poi che passa per Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero che passa per il cimitero e per la quota 719 e a Colle Pizzuto incontra il limite comunale. Si prosegue lungo la mulattiera toccando le quote 661, 608, 579 e nei pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco- Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente poco dopo sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota 574. La mulattiera si abbandona



prima di giungere a Colle la Grotta per rimettersi sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 dove si incontra e segue il sentiero che dopo aver toccato quota 410 giunge al limite comunale: Si prosegue verso ovest seguendo nella successione i limiti comunali di Castiglione a Casauria, Bussi, Capestrano, Villa S. Lucia, Ofena, Capestrano, Bussi, Popoli, Vittorito, Molina Aterno, Acciano, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, San Demetrio nei Vestini, Poggio Picenze, Fossa, Sant'Eusanio Forconese, Villa S. Angelo, San Demetrio nei Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Secinaro, Gagliano Aterno, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Anversa, Bugnara, Introdacqua, Pettorano sul Gizio, Sulmona, Pacentro, Sulmona, Pratola Peligna, Roccasale, Corfinio, Tocco da Casauria, Bolognano, San Valentino, Scafa e il limite di Lettomanoppello fino all'altezza del centro abitato. Si prosegue verso sud lungo il confine coincidente con il Fiume Lavinio, sino ad incontrare un canale che si immette sul fiume che verso est porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella, in direzione nord, si prende la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale. Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca, in corrispondenza della strada Manoppello-Serramonacesca. Si procede lungo detta strada in direzione Serramonacesca e da qui la delimitazione si identifica con il percorso del Fiume Alento sino al confine con la provincia di Chieti nel comune di Roccamontepiano. Si segue detto limite verso sud fino all'incrocio con la provinciale Serramonacesca-Roccamontepiano e da qui sino a Roccamontepiano per prendere poi la strada vicinale, parte in carrareccia parte in brecciata che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232 fino a Fara Filiorum Petri. Si segue poi verso sud il corso del fiume Foro prima ed il fosso Vesola-San Martino poi, fino al confine comunale di San Martino sulla Marrucina. Da qui si prosegue lungo i limiti comunali di San Martino sulla Marrucina e Filetto fino ad incontrare la strada provinciale che collega i territori comunali di Filetto con Casoli, passante per la stazione di Guardiagrele e San Domenico fino al limite comunale di Casoli

Si procede verso sud lungo i limiti comunali di Casoli, Altino, Archi, Bomba, Atesa, Carpineto Sinello, S. Buono fino ad incrociare il Fosso di Fonte Carracina nel comune di Palmoli. Si procede lungo detto Fosso e successivamente lungo il Fosso delle Immerse fino ad incontrare il limite comunali di Fresagrandinara.

Si procede verso sud-est lungo il limite comunale di Fresagrandinara fino all'incrocio con il limite regionale che si segue lungo i limiti comunali di Lentella, Cupello e San Salvo fino alla costa Adriatica per poi risalire lungo i la costa fino al limite regionale nord.

Inoltre è compreso l'intero territorio amministrativo del comune di Celenza sul Trigno in provincia di Chieti nonché l'area delimitata dai confini amministrativi dei comuni di Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita d'Antino, Civitella Roveto e Canistro in provincia di L'Aquila.

ART. 4

Condizioni naturali dell'ambiente

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Montepulciano d'Abruzzo" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente Art.3.



Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata. Per gli impianti o reimpianti a pergola abruzzese la densità dovrà essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona.

Forme di allevamento e sestì di impianto

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola abruzzese e spalliera semplice o doppia, o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I sestì di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Sistemi di potatura

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

Forzatura, irrigazione

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino "Montepulciano d'Abruzzo" sono le seguenti:

- Produzione uva: 14 tonnellate/ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50 % vol.

Le uve destinate alla produzione del vino "Montepulciano d'Abruzzo" avente diritto alla menzione "riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00 % vol.

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate ed il Consorzio di tutela, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

ART.5Zona di vinificazione

Le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente Art.3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata.



Arricchimento.

E' consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino di cui all'art. 1 con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato oppure per autoconcentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia.

Elaborazione.

Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine controllata e' pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Immissione in consumo.

Il vino «Montepulciano d'Abruzzo» nella tipologia «rosso» non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Invecchiamento.

Il vino della tipologia "rosso", rispondente alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, può fregiarsi della menzione «riserva». Il vino Montepulciano d'Abruzzo che si fregia della menzione «riserva», deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni, di cui almeno nove mesi in recipienti di legno, all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Scelta vendemmiale.


Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le I.G.T. relative alle diverse aree.

ART.6

Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" nella tipologia "rosso", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l'invecchiamento;
- odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo;
- sapore: pieno, asciutto, armonico, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" che si fregia della menzione "riserva" all'atto dell'immissione al consumo deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,50 % vol. ed un estratto secco netto minimo di 22 g/l.



E' in facoltà del Ministero per le Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto. Il vino "Montepulciano d'Abruzzo", eventualmente sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore di legno.

ART.7

- Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'Art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Arricchimento.

E' consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino di cui all'art. 1 con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato oppure per autoconcentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia.

Elaborazione.

Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine controllata è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Immissione in consumo.

Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" nella tipologia "rosso" non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Invecchiamento.

Il vino della tipologia «rosso», rispondente alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, può fregiarsi della menzione «riserva».

Il vino Montepulciano d'Abruzzo che si fregia della menzione «riserva», deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni, di cui almeno nove mesi in recipienti di legno, all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Scelta vendemmiale.

Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le I.G.T. relative alle diverse aree.



ART. 8.

Tappatura e recipienti

E' consentito l'uso sia del tappo vite che del tappo raso bocca.

Per il vino "Montepulciano d'Abruzzo" che si fregia della menzione «riserva» è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.

I recipienti per il confezionamento del vino "Montepulciano d'Abruzzo" devono essere di vetro.

Allegato 1

SOTTOZONA CASAURIA O TERRE DI CASAURIA
(Omissis)

Allegato 2

SOTTOZONA TERRE DEI VESTINI
(Omissis)

Allegato 3

SOTTOZONA ALTO TIRINO
(vedi proposta disciplinare)

Allegato 4

SOTTOZONA VALLE PELIGNA
(vedi proposta disciplinare)

Allegato 5

SOTTOZONA TEATE
(vedi proposta disciplinare)

La presente copia, con
posta di n. 8 facciate,
è conforme all'originale.
Pescara, li. 3 FEB 2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Dr. Giovanni Argarano -





ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 63 del 25 FEB. 2009
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Gariani)
Walter Gariani

PROTOCOLLO N. 58 del 26.11.2008

Villanova di Cepagatti (PE)

Alla
 Regione Abruzzo
 Direzione Agricoltura
 Servizio Attività Agricole e Mercato
 Via Catullo n.17
 65127 PESCARA

28/10/09

OGGETTO: Legge n.164/92 e D.P.R. n. 348/94 – Trasmissione proposta di modifica del disciplinari di produzione della D.O.C. “Montepulciano d’Abruzzo” per riconoscimento sottozone “Alto Tirino”, “Teate” e “Valle Peligna”.


Al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente (pubblicazione sul B.U.R.A.), con la presente si trasmette copia della proposta del disciplinare di produzione della DOC “Montepulciano d’Abruzzo” e degli allegati al fine di ottenere il riconoscimento delle sottozone “Alto Tirino”, “Teate” e “Valle Peligna”.

Si fa presente che il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo ha approvato i suddetti disciplinari nel rispetto delle norme statutarie ed attualmente sta predisponendo la documentazione necessaria a supportare le relative istanze da avanzare al MiPAAF – Comitato Nazionale Vini.

Non appena completata la documentazione di rito (relazione tecnica, cartografia, etc.) si provvederà a trasmettere la medesima.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o integrazione.

Con osservanza.



Il presidente
[Signature]
 La presente copia, con
 posta di 1 facciata
 è conforme all'originale.
 Pescara, il 13 FEB. 2009
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 - Dr. Giovanni Angarano -

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 25.02.2009, n. 64:

Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 (Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini). Avviso della proposte di modifica dei Disciplinari di Produzione delle Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT) “Colli del Sangro”, “Colline Frentane”, “Colline Teatine” e “del Vastese o Histonium” nel territorio della Regione Abruzzo.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 recante la “Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini”;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della citata Legge n. 164/92, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con Decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1994, n. 348 con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione dei vini;

Vista la nota, protocollo prot. n. 60 del 10.12.2008, trasmessa dal Consorzio di Tutela dei Vini D’Abruzzo tendente alle proposte di modifica dei Disciplinari di Produzione delle Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT) “ Colli del Sangro”, “Colline Frentane “, “ Colline Teatine“ e “ del Vastese o Histonium“ nel territorio della Regione Abruzzo;

Visto che con la stessa nota il Consorzio di Tutela dei Vini D’Abruzzo ha trasmesso, alla Direzione Agricoltura, copia delle proposte di modifica dei Disciplinari di Produzione delle Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT) “ Colli del Sangro”, “ Colline Frentane “, “ Colline

Teatine“ e “ del Vastese o Histonium“ nel territorio della Regione Abruzzo, riservandosi di allegare tutta la documentazione necessaria ai fini della richiesta del riconoscimento delle DO;

Ritenuto che le proposte di richieste di modifica dei Disciplinari di Produzione delle Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT) “ Colli del Sangro”, “Colline Frentane “, “ Colline Teatine“ e “ del Vastese o Histonium“ nel territorio della Regione Abruzzo, sono valide sul piano tecnico e dell’immagine dei vini dell’Abruzzo ai fini di una migliore valorizzazione delle produzioni vinicole regionali;

Ritenuto, pertanto, di dover proporre al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini le modifiche dei Disciplinari di Produzione delle Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT) “ Colli del Sangro”, “ Colline Frentane “, “ Colline Teatine“ e “ del Vastese o Histonium“ nel territorio della Regione Abruzzo;

Considerato che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine dei Vini D.O.C. e I. G. T. , richiede che la domanda di riconoscimento sia accompagnata dalla seguente documentazione:

1. dimostrazione del requisito secondo cui la proposta del disciplinare “deve essere rappresentativa di non meno del 20% della produzione di competenza dei vigneti della zona considerata” (intero territorio della DO);
2. copia del *B.U.R.A.* sul quale è avvenuta la pubblicazione della proposta di di modifica ai Disciplinari di Produzione delle Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT) “ Colli del Sangro”, “ Colline Frentane “, “ Colline Teatine“ e “ del Vastese o Histonium“ nel territorio della Regione Abruzzo;

Preso atto della nota n. 0010614 del 16.12.2008 con la quale il MIPAAF Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale della Direzione Generale per lo Sviluppo Agroalimentare, Qualità e Tutela del Consumatore – SACO IX, stabilisce che, in attesa dell'entrata in vigore dal 1° agosto 2009 del Reg. (CE) 479 per il comparto delle DOP e IGP, la procedura nazionale da seguire per l'adeguamento delle DO e dei relativi disciplinari di produzione venga, al massimo sino al 1° aprile 2009, semplificata in presenza di richieste presentate da "ConSORZI di Tutela" muniti di incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 164/1992;

Preso atto che la stessa nota prevede, per tali "ConSORZI di Tutela" muniti di incarico di vigilanza, che la dimostrazione della rappresentatività di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 348/1994 possa considerarsi assolta allegando alle istanze:

1. copia conforme della lettera di convocazione dell'Assemblea, che preveda, all'ordine del giorno, la modifica del disciplinare o del riconoscimento della denominazione interessata;
2. copia conforme del Verbale dell'Assemblea dei Soci, dalla quale risulti la volontà dei consorziati di richiedere la modifica del disciplinare o del riconoscimento della denominazione interessata;

Considerato il Consorzio di Tutela dei Vini D'Abruzzo, nel richiedere la modifica ai Disciplinari di Produzione delle Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT) "Colli del Sangro", "Colline Frentane", "Colline Teatine" e "del Vastese o Histonium" nel territorio della Regione Abruzzo, fa presente che i suddetti disciplinari sono stati approvati nel rispetto delle norme statutarie e che è in fase di raccolta la documentazione necessaria ad inoltrare la richiesta ufficiale al MIPAAF;

Considerato che occorre procedere alla pubblicazione, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, della proposta di richiesta di modifica ai Disciplinari di Produzione delle Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT) "Colli del Sangro", "Colline Frentane", "Colline Teatine" e "del Vastese o Histonium" nel territorio della Regione Abruzzo, al fine di consentire la presentazione, da parte degli interessati, di osservazioni e controdeduzioni avverso la proposta, nei termini e nei modi di legge;

Vista la legge regionale n° 77 - art. 4°;

Dato atto che il dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato ha dichiarato, per quanto di competenza, la regolarità e la legittimità del presente atto, apponendo la propria firma in calce alla stessa:

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di rendere nota, con la pubblicazione del presente provvedimento, la volontà di proporre al MIPAAF la modifica ai Disciplinari di Produzione delle Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT) "Colli del Sangro", "Colline Frentane", "Colline Teatine" e "del Vastese o Histonium" nel territorio della Regione Abruzzo;
2. di pubblicare sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* il presente provvedimento, unitamente alla proposta di rendere nota, con la pubblicazione del presente provvedimento, la volontà di proporre al MIPAAF la modifica ai Disciplinari di Produzione delle Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT) "Colli del Sangro", "Colline Frentane", "Colline Teatine" e "del Vastese o Histonium" nel territorio della Regione Abruzzo che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di precisare che avverso le proposte di modifica dei disciplinari di cui ai punti pre-

cedenti possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e controdeduzioni, nei termini e nei modi di legge;

4. di trasmettere il presente provvedimento, una volta pubblicato sul *B.U.R.A.*, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, unitamente alla documentazione necessaria per il riconoscimento della modifica ai Disciplinari di Produzione delle Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT) "Colli del Sangro", "Colline Frentane", "Colline Teatine" e "del Vastese o Histonium" nel territorio della Regione Abruzzo ;
5. di autorizzare la Direzione Agricoltura - Servizio Produzioni Agricole e Mercato a predisporre ogni ulteriore atto o documento necessario alla trasmissione al MIPAAF

delle richieste di modifica dei disciplinari.

Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Nota del 10.12.2008 prot. n. 60, di trasmissione delle proposte da parte del Consorzio di Tutela dei Vini D'Abruzzo, composta da n. 1 facciate;
- Proposte di modifica dei Disciplinari di Produzione da rendere note, con la pubblicazione del presente provvedimento, la volontà di proporre al MIPAAF la richiesta di modifica ai Disciplinari di Produzione delle Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT) "Colli del Sangro", "Colline Frentane", "Colline Teatine" e "del Vastese o Histonium" nel territorio della Regione Abruzzo, composte ognuno da n. 4 facciate.

Segue Allegato

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **6.4** del **25 FEB. 2009**


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Fausto Gerlan)

Fulconelli

Q

PROPOSTA – Dicembre 2008

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
“COLLINE FRENTANE”



ART.1**(Denominazioni e vini)**

L'indicazione geografica tipica "Colline Frentane" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

ART.2**(Base ampelografica)**

L'indicazione geografica tipica "Colline Frentane" è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e noveilo;
- rosati, anche nella tipologia frizzante;

I vini ad indicazione geografica tipica "Colline Frentane" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

L'indicazione geografica tipica "Colline Frentane" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Cococciola, Falanghina, **Fiano**, **Garganega**, Greco, **Malvasia**, **Manzoni bianco**, Montonico, Moscato, **Passerina**, Pecorino, Pinot bianco, **Pinot grigio**, **Riesling**, Sauvignon, **Traminer**, **Trebbiano**, **Vermentino** è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

L'indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, **Barbera**, **Cabernet Franc**, Cabernet Sauvignon, **Ciliegiolo**, **Merlot**, **Nero d'Avola**, **Pinot nero**, **Primitivo**, Sangiovese, **Syrah** è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
- l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.



ART 3**(Zona di produzione delle uve)**

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Colline Frentane" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Archi, Atessa, Altino, Bomba, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino, Torino di Sangro, Treggio, in provincia di Chieti.

ART 4**(Norme per la viticoltura)**

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colline Frentane" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica "Colline Frentane", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore a:

- tonnellate 22 per le tipologie bianco, rosso e rosato;**
- tonnellate 20 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.**

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colline Frentane" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 9,50% vol. per la tipologia bianco**
- 10,00 % vol per le tipologie rosso e rosato**
- 10,50 % vol per le tipologie con specificazione di vitigno/i.**

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

ART 5**(Norme per la vinificazione)**

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80 % per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

Sono consentite tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

ART 6**(Caratteristiche al consumo)**

I vini ad indicazione geografica tipica "Colline Frentane" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- "Colline Frentane" bianco 10,00 % vol.,
- "Colline Frentane" rosso e rosato 10,50 % vol.,
- "Colline Frentane" novello 11,00% vol.;
- "Colline Frentane" passito secondo la vigente normativa;
- "Colline Frentane" con specificazione di vitigno/i 11% vol.;



ART.7
(Etichettatura e designazione)

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica "Colline Frentane" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art.7 , punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164, l'indicazione geografica tipica "Colline Frentane" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

La presente copia, con
posta di facciate,
è conforme all'originale.
Pescara, il 3 FEB 2009


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Dr. Giovanna Angarano -



ALLEGATO come pagina integrante all'art. 10 del D.L. n. 112 del 25.11.2009

deliberazione n. 64 del

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)



PROPOSTA – Dicembre 2008

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
« DEL VASTESE » O « HISTONIUM »



ART.1
(Denominazioni e vini)

L'indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

ART.2
(Base ampelografica)

L'indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante;


I vini ad indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

L'indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Cococciola, Falanghina, **Fiano**, Garganega, **Greco**, **Malvasia**, **Manzoni bianco**, **Montonico**, Moscato, **Passerina**, Pecorino, Pinot bianco, **Pinot grigio**, Riesling, Sauvignon, **Traminer**, **Trebbiano**, **Vermentino** è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

L'indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: **Aglianico**, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cilieggiolo, **Merlot**, **Nero d'Avola**, Pinot nero, **Primitivo**, Sangiovese, **Syrah** è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
- l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.



ART. 3**(Zona di produzione delle uve)**

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Casalbordino, Carpineto Sinello, Carunchio, Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Lentella, Montediorisio, Palmoli, Polturi, San Salvo, Scemi, Vasto, Villalfonsina, in provincia di Chieti.

ART. 4**(Norme per la viticoltura)**

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore a:

- tonnellate 24 per le tipologie bianco, rosso e rosato;**
- tonnellate 20 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.**

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 9,50% vol. per la tipologia bianco**
- 10,00 % vol per le tipologie rosso e rosato**
- 10,50 % vol per le tipologie con specificazione di vitigno/i.**

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

ART. 5**(Norme per la vinificazione)**

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80 % per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

Sono consentite tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

ART. 6**(Caratteristiche al consumo)**

I vini ad indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- "del Vastese" o "Histonium" bianco 10,00 % vol.,
- "del Vastese" o "Histonium" rosso e rosato 10,50 % vol.,
- "del Vastese" o "Histonium" novello 11,00% vol.;
- "del Vastese" o "Histonium" passito secondo la vigente normativa;
- "del Vastese" o "Histonium" con specificazione di vitigno/i 11% vol.;



ART.7
(Etichettatura e designazione)

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e simili.


E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art.7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164, l'indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

La presente copia, con
posta di 4 facciate,
è conforme all'originale.

Pescara, il 3 FEB 2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Dr. Giovanni Angarino -



ALLEGATO come parte integrante alla del
berazione n. **64** del **25 FEB 2009**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. *Walter Gariani*)
Walter Gariani

PROPOSTA – Dicembre 2008

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
“COLLI DEL SANGRO”



ART.1
(Denominazioni e vini)

L'indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

ART.2
(Base ampelografica)

L'indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante;

I vini ad indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

L'indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Cococciola, Falanghina, **Fiano**, Garganega, **Greco**, **Malvasia**, **Manzoni bianco**, **Montonico**, Moscato, **Passerina**, Pecorino, Pinot bianco, **Pinot grigio**, Riesling, Sauvignon, **Traminer**, **Trebbiano**, **Vermentino** è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

L'indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: **Aglianico**, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, **Ciliegiolo**, **Merlot**, **Nero d'Avola**, Pinot nero, **Primitivo**, Sangiovese, **Syrah** è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore ai corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
- l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.



ART.3**(Zona di produzione delle uve)**

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Torino di Sangro, Paglieta, Atesa, Bomba, Archi, Sant'Eusanio del Sangro, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, in provincia di Chieti.

ART.4**(Norme per la viticoltura)**

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica "Colli del Sangro", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore a:

- tonnellate 21 per le tipologie bianco, rosso e rosato;**
- tonnellate 20 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.**

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- **9,50% vol. per la tipologia bianco**
- **10,00 % vol per le tipologie rosso e rosato**
- **10,50 % vol per le tipologie con specificazione di vitigno/i.**

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

ART.5**(Norme per la vinificazione)**

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80 % per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

Sono consentite tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

ART.6**(Caratteristiche al consumo)**

I vini ad indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- "Colli del Sangro" bianco 10,00 % vol.,
- "Colli del Sangro" rosso e rosato 10,50 % vol.,
- "Colli del Sangro" novello 11,00 % vol.;
- "Colli del Sangro" passito secondo la vigente normativa;
- "Colli del Sangro" con specificazione di vitigno/i 11% vol.;



ART.7
(Etichettatura e designazione)

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art.7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164, l'indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

La presente copia, composta di 4 facciate, è conforme all'originale.

Pescara, li 3 FEB 2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Dr. Giovanni Angarano -



ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 84 del 25 FEB 2009
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Felice Gariani)
Felice Gariani

PROPOSTA – Dicembre 2008

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
“COLLINE TEATINE”



ART.1**(Denominazioni e vini)**

L'indicazione geografica tipica "Colline Teatine" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

ART.2**(Base ampelografica)**

L'indicazione geografica tipica "Colline Teatine" è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante;

I vini ad indicazione geografica tipica "Colline Teatine" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

L'indicazione geografica tipica "Colline Teatine" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Bombino, Chardonnay, Cococciola, Falanghina, **Fiano**, Garganega, Greco, Malvasia, **Manzoni bianco**, Montonico, Moscato, **Passerina**, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, **Traminer**, **Trebbiano**, **Vermentino** è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

L'indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cilieggiolo, **Merlot**, **Nero d'Avola**, **Pinot nero**, **Primitivo**, Sangiovese, **Syrah** è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
- l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

ART 3

(Zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Colline Teatine", comprende l'area collinare dell'intero territorio amministrativo dei comuni di Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalıncontrada, Chieti, Crecchio, Filetto, Francavilla al mare, Guardiagrele, Giuliano Teatino, Miglianico, Orsogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, S. Giovanni Teatino, San Martino sulla Marruccina, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna, in provincia di Chieti.

ART. 4**(Norme per la viticoltura)**

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colline Teatine" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica "Colline Teatine", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore a:

- tonnellate 22 per le tipologie bianco, rosso e rosato;**
- tonnellate 20 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.**

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colline Teatine" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 9,50% vol. per la tipologia bianco**
- 10,00 % vol per le tipologie rosso e rosato**
- 10,50 % vol per le tipologie con specificazione di vitigno/i.**

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

ART. 5**(Norme per la vinificazione)**

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80 % per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

Sono consentite tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

ART. 6**(Caratteristiche al consumo)**

I vini ad indicazione geografica tipica "Colline Teatine" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- "Colline Teatine" bianco 10,00 % vol.,
- "Colline Teatine" rosso e rosato 10,50 % vol.,
- "Colline Teatine" novello 11,00% vol.;
- "Colline Teatine" passito secondo la vigente normativa;
- "Colline Teatine" con specificazione di vitigno/i 11% vol.;



ART.7**(Etichettatura e designazione)**

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica "Colline Teatine" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art.7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164, l'indicazione geografica tipica "Colline Teatine" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

La presente copia, composta di n. 4 facciate, è conforme all'originale.

Pescara, li 3 FEB 2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Dr. Giovanni Angarano -





ALLEGATO come parte integrante alla del
 deliberazione n. 04 del 25 FEB 2009
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Vito Godani)
Belonou

PROTOCOLLO N. 60 del 10.12.2008

Villanova di Cepagatti (PE)

Alla
 Regione Abruzzo
 Direzione Agricoltura
 Servizio Attività Agricole e Mercato
 Via Catullo n.17
 65127 PESCARA

17/12/08

OGGETTO: Legge n.164/92 e D.P.R. n. 348/94 – Trasmissione proposta di modifica dei disciplinari di produzione delle I.G.T. “Colli del Sangro”, “Colline Frentane”, “Colline Teatine” e “del Vastese o Histonium”.

Al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente (pubblicazione sul B.U.R.A.), con la presente si trasmette copia delle proposte dei disciplinari di produzione delle I.G.T. “Colli del Sangro”, “Colline Frentane”, “Colline Teatine” e “del Vastese o Histonium”.

Si fa presente che il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo ha approvato i suddetti disciplinari nel rispetto delle norme statutarie ed attualmente sta predisponendo la documentazione necessaria a supportare le relative istanze da avanzare al MiPAAF – Comitato Nazionale Vini.


Non appena completata la documentazione di rito si provvederà a trasmettere la medesima.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o integrazione.

Con osservanza.

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE - ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA PESCARA
17 DIC. 2008
Prot. RA <i>114/2008</i>

Il Presidente
 Dott. Sebastiano Porrello
 La presente copia, con
 posta di 1 facciate
 è conforme all'originale.
 Pescara, li 3 FEB 2009
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 - Dr. Giovanni Angarano -



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 25.02.2009, n. 65:

Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 (Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini). Avviso della richiesta di riconoscimento della nuova Denominazione di Origine Controllata (DOC) "Ortona" nel territorio della Regione Abruzzo.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 recante la "Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini";

Considerato che gli articoli 8 e 10 della citata Legge n. 164/92, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1994, n. 348 con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione dei vini;

Vista la nota, protocollo prot. n. 02 del 21.09.2009, trasmessa dal Consorzio di Tutela dei Vini D'Abruzzo tendente ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata "Ortona" nel territorio della Regione Abruzzo;

Visto che con la stessa nota il Consorzio di Tutela dei Vini D'Abruzzo:

- ha trasmesso, alla Direzione Agricoltura, copia delle proposte di disciplinare di produzione delle Denominazioni di Origine Controllata "Ortona";
- ha richiesto la pubblicazione della proposta di disciplinare al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità previsti dalla norma-

tiva vigente sul *B.U.R.A.* della Regione Abruzzo;

- ha comunicato di aver approvato il suddetto disciplinare nel rispetto delle norme statutarie;
- ha vagliato la documentazione necessaria a supportare la relativa istanza di proposta di riconoscimento da avanzare al MIPAAF - Comitato Nazionale Vini tutta la documentazione necessaria ai fini della richiesta del DO;

Ritenuto, che, la proposta per il riconoscimento della nuova Denominazione di Origine Controllata (DOC) "Ortona" valida sul piano tecnico e dell'immagine dei vini dell'Abruzzo ai fini di una migliore valorizzazione delle produzioni vinicole regionali;

Ritenuto, pertanto, di dover proporre al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, il riconoscimento del disciplinare di produzione della nuova Denominazione di Origine Controllata (DOC) "Ortona";

Considerato che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine dei Vini D.O.C. e I. G. T. , richiede che la domanda di riconoscimento sia accompagnata dalla seguente documentazione:

- la dimostrazione del requisito secondo cui la proposta del disciplinare "deve essere rappresentativa di non meno del 20% della produzione di competenza dei vigneti della zona considerata" (intero territorio della DO);
- copia del *B.U.R.A.* sul quale è avvenuta la pubblicazione della proposta di disciplinare della nuova Denominazione di Origine Controllata (DOC) "Ortona";

Considerato che il Consorzio di Tutela dei Vini D'Abruzzo, tra la documentazione da trasmettere al MIPAAF – Comitato Nazionale Vini, ha in corso la raccolta, nel territorio della intera zona di produzione, del 20% delle firme dei viticoltori interessati alla nuova DOC;

Considerato che occorre procedere alla pubblicazione, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, della richiesta della proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazioni di Origine Controllata "Ortona", al fine di consentire la presentazione, da parte degli interessati, di osservazioni e controdeduzioni avverso la proposta, nei termini e nei modi di legge;

Vista la legge regionale n° 77 - art. 4°;

Dato atto che il Direttore Regionale ed il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato hanno dichiarato, per quanto di propria competenza, la regolarità e la legittimità del presente atto, apponendo le proprie firme in calce alla stessa;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di rendere nota, con la pubblicazione del presente provvedimento, la volontà di proporre al MIPAAF il nuovo disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) "Ortona";
2. di pubblicare sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* il presente provvedimento, unitamente alla proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di O-

rigine Controllata (DOC) "Ortona" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di precisare che avverso la proposta di riconoscimento del presente disciplinare possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e controdeduzioni, nei termini e nei modi di legge;
4. di trasmettere il presente provvedimento, una volta pubblicato sul *B.U.R.A.*, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, unitamente alla documentazione necessaria per il riconoscimento della nuova DOC;
5. di autorizzare la Direzione Agricoltura - Servizio Produzioni Agricole e Mercato a predisporre ogni ulteriore atto o documentazione necessaria alla trasmissione al MIPAAF della richiesta di proposta di riconoscimento;

Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Nota del prot. n. 02 del 21.01.2009 di trasmissione delle proposte da parte del Consorzio di Tutela dei Vini D'Abruzzo, composta di n. 1 facciate;
- Proposte di modifica dei Disciplinari di Produzione della nuova Denominazione di Origine Controllata (DOC) "Ortona" composta di n. 5 facciate;

Segue Allegato

ALLEGATO come parte integrante della del-
berazione n.65... del 25 FEB 2009
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garlani)
Palombara

PROPOSTA – Gennaio 2009



DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
“ORTONA”



ART.1**Denominazione**

La denominazione di origine controllata "ORTONA" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Rosso, Bianco.

ART.2**Base ampelografica**

I vini della denominazione di origine controllata "ORTONA" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"ORTONA" Rosso

Montepulciano: 100%;

"ORTONA" Bianco

Trebbiano abruzzese e/o toscano: minimo 50%

Pecorino: minimo 30%;

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, da soli o anche congiuntamente per un massimo del 20%

ART.3**Zona di produzione**

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "ORTONA" comprende l'intero territorio amministrativo del Comune di Ortona in provincia di Chieti.

ART.4**Norme per la viticoltura****- Condizioni naturali dell'ambiente.**

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "ORTONA" devono essere quelle tradizionali della zona o comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

- Sesti di impianto, forme di allevamento e sistemi di potatura.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi, quali i sistemi a doppia cortina (G.D.C.) e cordone libero ad eccezione della pergola abruzzese tradizionale. E' ammessa la potatura a cordone speronato e guyot.

- Forzatura, irrigazione

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.



- Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2500 fatta eccezione per la pergola abruzzese la cui densità non può essere inferiore a 1600 ceppi.

- Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Ortona", di cui all'Art. 1, sono le seguenti:

	Resa uva/ha (Ton.)	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo
"Ortona" rosso	14	12,00% vol
"Ortona" bianco	14	11,00% vol

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite. Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.

Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa è:

I e II anno: 0;

III anno: 60%;

IV anno e successivi: 100%.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

ART. 5

Norme per la vinificazione

- Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, eventuale affinamento e imbottigliamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente Art.3.

- Elaborazione ed arricchimento

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E' consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino di cui all'Art. 1 con mosti concentrati ottenuto da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto rettificato oppure per autoconcentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia.



- Resa uva/vino

La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine controllata "Ortona" è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.

- Immissione al consumo

Il vino a denominazione di origine "Ortona" nella tipologia bianco non può essere immesso al consumo prima **del 1° gennaio** successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine "Ortona" nella tipologia rosso non può essere immesso al consumo prima **del 1° marzo** successivo all'annata di produzione delle uve.

- Scelta vendemmiale

Per i vini di cui all'Art.1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le I.G.T. relative all'area interessata.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata "ORTONA" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

"ORTONA" Rosso:

colore: rosso rubino, più o meno intenso, con lievi sfumature violacee;

odore: **vinoso, caratteristico, lievemente speziato**

sapore: **pieno, sapido, lievemente tannico**

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l

"ORTONA" Bianco:

colore: **giallo paglierino, può presentare lievi riflessi verdolini;**

odore: gradevole, delicatamente fruttato

sapore: armonico, vellutato, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0 % vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 16 g/l


E' in facoltà del Ministero per le Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

- Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'Art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.



- Menzioni facoltative

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti ai vini di cui all'Art.1.

- Località

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto del D.M. 22.4.1992.

- Caratteri e posizione in etichetta

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

- Annata

Nell'etichettatura dei vini di cui all'Art.1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

- Vigna

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

ART.8

(Confezionamento)

- Volumi nominali

Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata "Ortona" sono consentiti solo i recipienti di capacità non superiore a litri 5.

- Tappatura e recipienti

E' consentito l'uso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente. I recipienti sono quelli consentiti dalla normativa vigente **ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucri di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a due litri, conformi alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.1935/2004.**

La presente copia, composta di n. 5 facciate, è conforme all'originale.

Pescara, il 3 FEB 2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Dr. Giovanni Angurand




ALLEGATO come parte integrante alla del-
 berazione n. 65 del 25 FEB. 2009
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Garjan)



Ufficio Tutela e Valorizzazione
 Produzione Vegetali

26.01.09 *J*



PROTOCOLLO N. 02 del 21.01.2009

Alla
 Regione Abruzzo
 Direzione Agricoltura
 Servizio Attività Agricole e Mercato
 Via Catullo n.17
 65127 PESCARA *celi 27-01-09*

OGGETTO: Legge n.164/92 e D.P.R. 348/94 – Richiesta riconoscimento DOC “Ortona” - Invio proposta disciplinare.

Con la presente si trasmette copia della proposta di disciplinare di produzione della nuova DOC “Ortona” al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente (pubblicazione sul B.U.R.A.).

Si fa presente che il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo ha approvato il suddetto disciplinare nel rispetto delle norme statutarie e vagliato la documentazione necessaria a supportare la relativa istanza da avanzare al MiPAAF – Comitato Nazionale Vini.

Non appena completata la documentazione di rito si provvederà a trasmettere la medesima.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o integrazione.

Con osservanza.

IL PRESIDENTE
 Dott. Sebastiano Porcilo



La presente copia, com-
 posta di n. 1 facciate,
 è conforme all'originale.
 Pescara, li 25 FEB. 2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 - Dr. Giovanni Angarano -

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE
E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA

SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE 17.02.2009, n. DH5/06:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori". - D.G.R. n. 1080 del 13/11/2008. Proroga al 31/03/09 del termine del primo ciclo di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari. Sospensione della presentazione delle istanze dal 06/02/09 al 28/02/09.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21/03/2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12/06/2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del P.S.R. 2007/2013 della Regione Abruzzo;

Vista la D.G.R. n. 752 del 7/08/2008 con la quale si è proceduto:

- all'approvazione del bando pubblico per l'attuazione della Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori";
- a dare mandato al Dirigente competente per Misura di provvedere con propri successivi provvedimenti, a definire, in esecuzione del suddetto bando e previa verifica della copertura finanziaria, l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto, la

modulistica per la presentazione delle istanze da parte dei beneficiari, nonché l'emanazione di ulteriori specifiche disposizioni organizzative, procedurali necessarie per consentire un efficace svolgimento dei procedimenti attuativi della Misura interessata;

Vista la D.G.R. n. 1080 del 13/11/2008 con la quale si sono approvate rettifiche, integrazioni e modifiche di natura tecnica all'Allegato 1 "Bando pubblico per l'attuazione della Misura 1.1.2 - "Ammodernamento delle aziende agricole" della D.G.R. n. 752 del 07/08/2008;

Vista la D.D. n. DH5/31 del 17/11/08 pubblicato sul *B.U.R.A.* n. 7 Straordinario Agricoltura del 19/11/08 con la quale, tra l'altro, è stato determinato:

- di stabilire l'apertura dei termini per la presentazione delle domande relative alla Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" di cui alle D.G.R. 752 del 07/08/2008 e n. 1080 del 13/11/2008, con l'invio all'A.G.E.A. delle domande in via telematica utilizzando il Portale S.I.A.N., a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* della presente Determinazione e fino al 30/06/2010;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DH/2/09 del 15/01/09 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle Misure e in particolare per la Misura 1.1.2 è stato individuato il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali;

Vista la D.G.R. n. 15 del 02/02/09 con la quale è stato deliberato:

- di annullare la D.G.R. n. 844 del 19/09/08;
- di stabilire che il professionista, iscritto nell'apposito albo o nell'elenco professionale qualora previsto nella normativa vigente, formalmente delegato dai potenziali beneficiari del P.S.R., per l'inserimento e la tra-

smmissione telematica delle domande di aiuto, deve inoltrare la richiesta di accesso al Portale S.I.A.N. utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito della Regione Abruzzo – Direzione Agricoltura;

Considerato che si sono ravvisate delle difficoltà tecniche per la presentazione delle domande sul Portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) causate da anomalie di codificazione tra quelle dell'A.G.E.A. e quelle previste dagli allegati alla domanda di beneficio e modifiche tecniche agli allegati stessi;

Considerato che la suddetta D.G.R. n. 15 del 02/02/09 ha permesso la definizione puntuale dell'accesso al Portale S.I.A.N. da parte di professionisti diversi dai C.A.A.;

Ritenuto necessario, al fine di superare le problematiche tecniche che non hanno consentito l'inoltro telematico delle domande di aiuto utilizzando il Portale S.I.A.N., procedere alla sospensione della presentazione delle istanze fino al 28/02/09 in considerazione che l'invio telematico non è operativo dal 06/02/09;

Ritenuto opportuno apportare delle variazioni procedurali necessarie per consentire un efficace svolgimento dei procedimenti attuativi della Misura interessata modificando, al secondo capoverso del PUNTO C. - Acquisizione delle domande e Assegnazione per la valutazione di ammissibilità del concorsuale della Misura 1.1.2 del P.S.R. 2007/2013 approvato con D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e n. 1080 del 13/11/2008, la parola "trimestre" con "quadrimestre" e di conseguenza la scadenza del primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/02/09 viene prorogato al 31/03/09;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di prorogare al 31/03/09 il termine del primo ciclo di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari;

- di sospendere i termini di presentazione delle istanze dal 06/02/09 al 28/02/09;
- di confermare tutto quanto previsto dalla D.D. n. DH5/31 del 17/11/08 e non modificato dal presente atto;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Pio De Nicola

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE
E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE 17.02.2009, n. DH5/07:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento aziende agricole". - D.G.R. n. 1078 del 13/11/08. Proroga al 31/03/09 del termine del primo ciclo di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari. Sospensione della presentazione delle istanze dal 06/02/09 al 28/02/09.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21/03/2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12/06/2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del P.S.R. 2007/2013 della Regione Abruzzo;

Vista la D.G.R. n. 751 del 7/08/2008 con la quale si è proceduto:

- all'approvazione del bando pubblico per l'attuazione della Misura 1.2.1 "Ammodernamento delle aziende agricole";
- a dare mandato al Dirigente competente per Misura di provvedere con propri successivi provvedimenti, a definire, in esecuzione del suddetto bando e previa verifica della copertura finanziaria, l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto, la modulistica per la presentazione delle istanze da parte dei beneficiari, nonché l'emanazione di ulteriori specifiche disposizioni organizzative, procedurali necessarie per consentire un efficace svolgimento dei procedimenti attuativi della Misura interessata;

Vista la D.G.R. n. 1078 del 13/11/2008 con la quale si sono approvate rettifiche, integrazioni e modifiche di natura tecnica all'Allegato 1 "Bando pubblico per l'attuazione della Misura 1.2.1 - "Ammodernamento delle aziende agricole" della D.G.R. n. 751 del 07/08/2008;

Vista la D.D. n. DH5/30 del 17/11/08 pubblicato sul *B.U.R.A.* n. 7 Straordinario Agricoltura del 19/11/08 con la quale, tra l'altro, è stato determinato:

- di stabilire l'apertura dei termini per la presentazione delle domande relative alla Misura 1.2.1 "Ammodernamento delle aziende agricole" di cui alle D.G.R. 751 del 07/08/2008 e n. 1078 del 13/11/2008, con l'invio all'A.G.E.A. delle domande in via telematica utilizzando il Portale S.I.A.N., a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* della presente Determinazione e fino al 30/06/2010;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DH/2/09 del 15/01/09 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle Misure e in particolare per la Misura 1.2.1 è stato individuato il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali;

Vista la D.G.R. n. 15 del 02/02/09 con la quale è stato deliberato:

- di annullare la D.G.R. n. 844 del 19/09/08;
- di stabilire che il professionista, iscritto nell'apposito albo o nell'elenco professionale qualora previsto nella normativa vigente, formalmente delegato dai potenziali beneficiari del P.S.R., per l'inserimento e la trasmissione telematica delle domande di aiuto, deve inoltrare la richiesta di accesso al Portale S.I.A.N. utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito della Regione Abruzzo - Direzione Agricoltura;

Considerato che si sono ravvisate delle difficoltà tecniche per la presentazione delle domande sul Portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) causate da anomalie di codificazione tra quelle dell'A.G.E.A. e quelle previste dagli allegati alla domanda di beneficio e modifiche tecniche agli allegati stessi;

Considerato che la suddetta D.G.R. n. 15 del 02/02/09 ha permesso la definizione puntuale dell'accesso al Portale S.I.A.N. da parte di professionisti diversi dai C.A.A.;

Ritenuto necessario, al fine di superare le problematiche tecniche che non hanno consentito l'inoltro telematico delle domande di aiuto utilizzando il Portale S.I.A.N., procedere alla sospensione della presentazione delle istanze fino al 28/02/09 in considerazione che l'invio telematico non è operativo dal 06/02/09;

Ritenuto opportuno apportare delle variazioni procedurali necessarie per consentire un efficace svolgimento dei procedimenti attuativi della Misura interessata modificando, al secondo capoverso del PUNTO C. - Acquisizione delle domande e Assegnazione per la valutazione di ammissibilità del concorsuale della Misura 1.2.1 del P.S.R. 2007/2013 approvato con D.G.R. n. 1078 del 13/11/08, la parola "trimestre" con "quadrimestre" e di conseguenza la scadenza del primo ciclo di presentazione delle

domande dal 28/02/09 viene prorogato al 31/03/09;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di prorogare al 31/03/09 il termine del primo ciclo di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari;
- di sospendere i termini di presentazione delle istanze dal 06/02/09 al 28/02/09;
- di confermare tutto quanto previsto dalla D.D. n. DH5/30 del 17/11/08 e non modificato dal presente atto;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Pio De Nicola

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE
E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE 17.02.2009, n. DH5/08:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1. "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" D.G.R. n. 1078 del 13/11/08. Proroga al 31/03/09 del termine del primo ciclo di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari. Sospensione della presentazione delle istanze dal 06/02/09 al 28/02/09.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21/03/2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12/06/2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del P.S.R. 2007/2013 della Regione Abruzzo;

Vista la D.G.R. n. 751 del 7/08/2008 con la quale si è proceduto:

- all'approvazione del bando pubblico per l'attuazione della Misura 1.2.3 Azione 1. "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli";
- a dare mandato al Dirigente competente per Misura di provvedere con propri successivi provvedimenti, a definire, in esecuzione del suddetto bando e previa verifica della copertura finanziaria, l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto, la modulistica per la presentazione delle istanze da parte dei beneficiari, nonché l'emanazione di ulteriori specifiche disposizioni organizzative, procedurali necessarie per consentire un efficace svolgimento dei procedimenti attuativi della Misura interessata;

Vista la D.G.R. n. 1078 del 13/11/2008 con la quale si sono approvate rettifiche, integrazioni e modifiche di natura tecnica all'Allegato 1 Bando pubblico per l'attuazione della Misura 1.2.3 Azione 1. "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" della D.G.R. n. 751 del 07/08/2008;

Vista la D.D. n. DH5/33 del 17/11/08 pubblicato sul *B.U.R.A.* n. 7 Straordinario Agricoltura del 19/11/08 con la quale, tra l'altro, è stato determinato:

- di stabilire l'apertura dei termini per la presentazione delle domande relative alla Misura 1.2.3 Azione 1. "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" di cui alle D.G.R. 751 del 07/08/2008 e n.

1078 del 13/11/2008, con l'invio all'A.G.E.A. delle domande in via telematica utilizzando il Portale S.I.A.N., a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* della presente Determinazione e fino al 30/06/2010;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DH/2/09 del 15/01/09 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle Misure e in particolare per la Misura 1.2.3 Azione 1 è stato individuato il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali;

Vista la D.G.R. n. 15 del 02/02/09 con la quale è stato deliberato:

- di annullare la D.G.R. n. 844 del 19/09/08;
- di stabilire che il professionista, iscritto nell'apposito albo o nell'elenco professionale qualora previsto nella normativa vigente, formalmente delegato dai potenziali beneficiari del P.S.R., per l'inserimento e la trasmissione telematica delle domande di aiuto, deve inoltrare la richiesta di accesso al Portale S.I.A.N. utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito della Regione Abruzzo – Direzione Agricoltura;

Considerato che si sono ravvisate delle difficoltà tecniche per la presentazione delle domande sul Portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) causate da anomalie di codificazione tra quelle dell'A.G.E.A. e quelle previste dagli allegati alla domanda di beneficio e modifiche tecniche agli allegati stessi;

Considerato che la suddetta D.G.R. n. 15 del 02/02/09 ha permesso la definizione puntuale dell'accesso al Portale S.I.A.N. da parte di professionisti diversi dai C.A.A.;

Ritenuto necessario, al fine di superare le problematiche tecniche che non hanno consentito l'inoltro telematico delle domande di aiuto utilizzando il Portale S.I.A.N., procedere alla sospensione della presentazione delle istanze

fino al 28/02/09 in considerazione che l'invio telematico non è operativo dal 06/02/09;

Ritenuto opportuno apportare delle variazioni procedurali necessarie per consentire un efficace svolgimento dei procedimenti attuativi della Misura interessata modificando, al secondo capoverso del PUNTO C. - Acquisizione delle domande e Assegnazione per la valutazione di ammissibilità del concorsuale della Misura 1.2.3 Azione 1 del P.S.R. 2007/2013 approvato con D.G.R. n. 1078 del 13/11/08, la parola "trimestre" con "quadrimestre" e di conseguenza la scadenza del primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/02/09 viene prorogato al 31/03/09;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di prorogare al 31/03/09 il termine del primo ciclo di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari;
- di sospendere i termini di presentazione delle istanze dal 06/02/09 al 28/02/09;
- di confermare tutto quanto previsto dalla D.D. n. DH5/33 del 17/11/08 e non modificato dal presente atto;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Pio De Nicola

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE
E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE 17.02.2009, n. DH5/09:
Reg. (CE) n. 320/2006, art. 6 - D.G.R. n. 759/2008. Piano di Azione Regionale di Ri-

strutturazione del Settore Bieticolo-Saccarifero. Misura 1.2.1 "Ammodernamento aziende agricole". - D.G.R. n. 1083 del 13/11/08. Proroga al 31/03/09 del termine del primo ciclo di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari. Sospensione della presentazione delle istanze dal 06/02/09 al 28/02/09.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 320 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità;

Visto il Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero in attuazione dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 320/2006, sul quale la Conferenza Stato Regioni ha sancito la propria intesa nella seduta del 20 marzo 2008;

Vista la D.G.R. del 12 agosto 2008, n. 759 con la quale è stato approvato il Piano di Azione Regionale per l'attuazione del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero il quale, tra l'altro individua la Misura di intervento 1.2.1 "Ammodernamento aziende agricole" ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti nel Programma nazionale da attivare in conformità con il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007/2013;

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) ;

Vista la D.G.R. n. 217 del 21 marzo 2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

Vista la D.G.R. n. 1083 del 13/11/2008 con la quale si è proceduto:

- ad approvare, in attuazione del Programma nazionale del settore bieticolo – saccarifero

di cui all'art. 6 del Reg. (CE) n. 320/2006 e del relativo Piano di azione regionale di cui alla D.G.R. n. 759/2008, il bando di evidenza pubblica riservato agli ex-bieticoltori, concernente modalità e criteri per gli aiuti previsti dalla Misura 1.2.1 – "Ammodernamento aziende agricole";

- a dare mandato al Dirigente del Servizio Interventi Strutturali (S.I.S.), competente per Misura, di provvedere a definire, attraverso successivi provvedimenti, in esecuzione del suddetto bando, l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto, la modulistica per la presentazione delle istanze da parte dei beneficiari, nonché l'emanazione di ulteriori specifiche disposizioni organizzative, procedurali e modifiche di natura tecnica necessarie per consentire un efficace svolgimento dei procedimenti attuativi della misura interessata;

Vista la D.D. n. DH5/32 del 17/11/08 pubblicato sul *B.U.R.A.* n. 7 Straordinario Agricoltura del 19/11/08 con la quale, tra l'altro, è stato determinato:

- di stabilire l'apertura dei termini per la presentazione delle domande relative alla Misura 1.2.1 "Ammodernamento delle aziende agricole" di cui alla D.G.R. 1083 del 13/11/2008, con l'invio all'A.G.E.A. delle domande in via telematica utilizzando il Portale S.I.A.N., a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* della presente Determinazione e fino al 30/06/2010;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DH/2/09 del 15/01/09 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle Misure e in particolare per la Misura 1.2.1 è stato individuato il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali;

Vista la D.G.R. n. 15 del 02/02/09 con la quale è stato deliberato:

- di annullare la D.G.R. n. 844 del 19/09/08;

- di stabilire che il professionista, iscritto nell'apposito albo o nell'elenco professionale qualora previsto nella normativa vigente, formalmente delegato dai potenziali beneficiari del P.S.R., per l'inserimento e la trasmissione telematica delle domande di aiuto, deve inoltrare la richiesta di accesso al Portale S.I.A.N. utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito della Regione Abruzzo – Direzione Agricoltura;

Considerato che si sono ravvisate delle difficoltà tecniche per la presentazione delle domande sul Portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) causate da anomalie di codificazione tra quelle dell'A.G.E.A. e quelle previste dagli allegati alla domanda di beneficio e modifiche tecniche agli allegati stessi;

Considerato che la suddetta D.G.R. n. 15 del 02/02/09 ha permesso la definizione puntuale dell'accesso al Portale S.I.A.N. da parte di professionisti diversi dai C.A.A.;

Ritenuto necessario, al fine di superare le problematiche tecniche che non hanno consentito l'inoltro telematico delle domande di aiuto utilizzando il Portale S.I.A.N., procedere alla sospensione della presentazione delle istanze fino al 28/02/09 in considerazione che l'invio telematico non è operativo dal 06/02/09;

Ritenuto opportuno apportare delle variazioni procedurali necessarie per consentire un efficace svolgimento dei procedimenti attuativi della Misura interessata modificando, al secondo capoverso del PUNTO C. - Acquisizione delle domande e Assegnazione per la valutazione di ammissibilità del concorsuale della Misura 1.2.1 del P.S.R. 2007/2013 approvato con D.G.R. n. 1083 del 13/11/2008, la parola "trimestre" con "quadrimestre" e di conseguenza la scadenza del primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/02/09 viene prorogato al 31/03/09;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di prorogare al 31/03/09 il termine del primo ciclo di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari;
- di sospendere i termini di presentazione delle istanze dal 06/02/09 al 28/02/09;
- di confermare tutto quanto previsto dalla D.D. n. DH5/32 del 17/11/08 e non modificato dal presente atto;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Pio De Nicola

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE
E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA

SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE 17.02.2009, n. DH5/10:

Reg. (CE) n. 320/2006, art. 6 - D.G.R. n. 759/2008 - Piano di Azione Regionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. Bando ad evidenza pubblica, riservato agli ex-bieticoltori, concernente modalità e criteri per gli aiuti previsti dalla Misura 1.2.3 Azione 1 - "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli". Proroga al 31/03/2009 del termine del primo ciclo di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari. Sospensione della presentazione delle istanze dal 06/02/09 al 28/02/09.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 320 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità;

Visto il Programma nazionale di ristruttura-

zione del settore bieticolo – saccarifero in attuazione dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 320/2006, sul quale la Conferenza Stato Regioni ha sancito la propria intesa nella seduta del 20 marzo 2008;

Vista la D.G.R. 12 agosto 2008, n. 759 la quale è stato approvato il Piano di Azione Regionale per l'attuazione del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero il quale, tra l'altro individua la misura di intervento 1.2.3 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti nel Programma nazionale da attivare in conformità con il Programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo 2007/2013;

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) ;

Vista la D.G.R. n. 217 del 21 marzo 2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

Vista la D.G.R. n. 1082 del 13/11/2008 con la quale si è proceduto:

- ad approvare, in attuazione del Programma nazionale del settore bieticolo – saccarifero di cui all'art. 6 del Reg. (CE) n. 320/2006 e del relativo Piano di azione regionale di cui alla D.G.R. n. 759/2008, il bando di evidenza pubblica riservato agli ex-bieticoltori, concernente modalità e criteri per gli aiuti previsti dalla Misura 1.2.3 – "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli";
- a dare mandato al Dirigente del Servizio Interventi Strutturali (S.I.S.), competente per Misura, di provvedere a definire, attraverso successivi provvedimenti, in esecuzione del suddetto bando, l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto, la modulistica per la presentazione delle istanze da parte dei beneficiari, nonché

l'emanazione di ulteriori specifiche disposizioni organizzative, procedurali e modifiche di natura tecnica necessarie per consentire un efficace svolgimento dei procedimenti attuativi della misura interessata;

Vista la D.D. n. DH5/34 del 17/11/08 pubblicato sul *B.U.R.A.* n. 7 Straordinario Agricoltura del 19/11/08 con la quale, tra l'altro, è stato determinato:

- di stabilire l'apertura dei termini per la presentazione delle domande relative alla Misura 1.2.3 Azione 1 P.A.R. "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" di cui alle D.G.R. 1082 del 13/11/2008, con l'invio all'A.G.E.A. delle domande in via telematica utilizzando il Portale S.I.A.N., a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* della presente Determinazione e fino al 30/06/2010;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DH/2/09 del 15/01/09 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle Misure e in particolare per la Misura 1.2.3 Azione 1 è stato individuato il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali;

Vista la D.G.R. n. 15 del 02/02/09 con la quale è stato deliberato:

- di annullare la D.G.R. n. 844 del 19/09/08;
- di stabilire che il professionista, iscritto nell'apposito albo o nell'elenco professionale qualora previsto nella normativa vigente, formalmente delegato dai potenziali beneficiari del P.S.R., per l'inserimento e la trasmissione telematica delle domande di aiuto, deve inoltrare la richiesta di accesso al Portale S.I.A.N. utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito della Regione Abruzzo – Direzione Agricoltura;

Considerato che si sono ravvisate delle difficoltà tecniche per la presentazione delle domande sul Portale del Sistema Informativo

Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) causate da anomalie di codificazione tra quelle dell'A.G.E.A. e quelle previste dagli allegati alla domanda di beneficio e modifiche tecniche agli allegati stessi;

Considerato che la suddetta D.G.R. n. 15 del 02/02/09 ha permesso la definizione puntuale dell'accesso al Portale S.I.A.N. da parte di professionisti diversi dai C.A.A.;

Ritenuto necessario, al fine di superare le problematiche tecniche che non hanno consentito l'inoltro telematico delle domande di aiuto utilizzando il Portale S.I.A.N., procedere alla sospensione della presentazione delle istanze fino al 28/02/09 in considerazione che l'invio telematico non è operativo dal 06/02/09;

Ritenuto opportuno apportare delle variazioni procedurali necessarie per consentire un efficace svolgimento dei procedimenti attuativi della Misura interessata modificando, al secondo capoverso del PUNTO C. - Acquisizione delle domande e Assegnazione per la valutazione di ammissibilità del concorsuale della Misura 1.2.3 Azione 1 del P.S.R. 2007/2013 approvato con D.G.R. n. 1082 del 13/11/08, la parola "trimestre" con "quadrimestre" e di conseguenza la scadenza del primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/02/09 viene prorogato al 31/03/09;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di prorogare al 31/03/09 il termine del primo ciclo di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari;
- di sospendere i termini di presentazione delle istanze dal 06/02/09 al 28/02/09;
- di confermare tutto quanto previsto dalla D.D. n. DH5/34 del 17/11/08 e non modificato dal presente atto;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito in-

ternet della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO **Dott. Pio De Nicola**

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE
E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA
*SERVIZIO SOSTEGNO ALLE
IMPRESE AGRICOLE*

DETERMINAZIONE 23.02.2009, n. DH3/21:

Reg. CE 1698/08 e Reg. CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Abruzzo. Misura 1.1.3 "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli". Ulteriore proroga dei termini.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21/03/2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12/06/2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del P.S.R. 2007/2013 della Regione Abruzzo;

Vista la D.G.R. n. 754 del 7/08/2008 con la quale si è proceduto

- all'approvazione del bando pubblico per l'attuazione della Misura 1.1.3 "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli";
- a dare mandato al Dirigente competente per Misura di provvedere con propri successivi provvedimenti, a definire, in esecuzione del suddetto bando e previa verifica della coper-

tura finanziaria, l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto, la modulistica per la presentazione delle istanze da parte dei beneficiari, nonché l'emanazione di ulteriori specifiche disposizioni organizzative, procedurali necessarie per consentire un efficace svolgimento dei procedimenti attuativi della Misura interessata;

Vista la Determinazione n. DH3/162 del 18/11/08 pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 7 Straordinario Agricoltura del 19/11/08 con la quale, tra l'altro, è stata stabilita l'apertura dei termini per la presentazione delle domande relative alla Misura 1.1.3 "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" di cui alle D.G.R. 754 del 07/08/2008, con l'invio all'A.G.E.A. delle domande in via telematica utilizzando il Portale S.I.A.N., a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* della presente Determinazione e per 60 giorni;

Vista la determinazione n. DH3/2 del 12.01.2009 con la quale è stata prorogata la data ultima per la presentazione delle domande di cui in narrativa al 28.02.2009;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DH/2/09 del 15/01/09 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle Misure e in particolare per la Misura 1.1.3 è stato individuato il Dirigente del Servizio Sostegno Imprese Agricole;

Vista la D.G.R. n. 15 del 02/02/09 con la quale è stato deliberato:

- di annullare la D.G.R. n. 844 del 19/09/08;
- di stabilire che il professionista, iscritto nell'apposito albo o nell'elenco professionale qualora previsto nella normativa vigente, formalmente delegato dai potenziali beneficiari del P.S.R., per l'inserimento e la trasmissione telematica delle domande di aiuto, deve inoltrare la richiesta di accesso al Portale S.I.A.N. utilizzando l'apposito mo-

dello disponibile sul sito della Regione Abruzzo – Direzione Agricoltura;

Considerato che si sono ravvisate delle difficoltà tecniche per la presentazione delle domande sul Portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) causate da anomalie di codificazione tra quelle dell'A.G.E.A. e quelle previste dagli allegati alla domanda di beneficio e modifiche tecniche agli allegati stessi;

Considerato che la suddetta D.G.R. n. 15 del 02/02/09 ha permesso la definizione puntuale dell'accesso al Portale S.I.A.N. da parte di professionisti diversi dai C.A.A.;

Ritenuto necessario, al fine di superare le problematiche tecniche che non hanno consentito l'inoltro telematico delle domande di aiuto utilizzando il Portale S.I.A.N., procedere alla sospensione della presentazione delle istanze fino al 28/02/09 in considerazione che l'invio telematico non è operativo dal 06/02/09;

DETERMINA

- per tutto quanto esposto nelle premesse di stabilire :
 - che la data ultima per la presentazione delle domande di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 754 del 07/08/2008 e alla Determinazione DH3/162 del 18/11/2008, da effettuarsi esclusivamente a mezzo portale SIAN, è prorogata al 31/03/2009;
 - che per tutto quanto non riportato nella presente determinazione si rimanda:
 - alla determinazione DH3/162 del 18/11/2009 per le parti non in contrasto con la presente;
 - alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008;
 - al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ed ai regolamenti comunitari interessati;

- di pubblicare la presente deliberazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Gaetano Valente

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2009 gli abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo avranno decorrenza dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

A seguito della DELIBERAZIONE 27.11.2008, n. 1140 di GIUNTA REGIONALE :
**Aggiornamento del prezzo di abbonamento annuale al
“Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo” (BURA),
delle tariffe per le inserzioni e del costo del singolo Bollettino Ufficiale**

si rende noto quanto segue:

- canone annuale dell’abbonamento al BURA: €198,38
- bollettino fino a 190 pagine: €1,40 oltre €0,90 per eventuali spese di spedizione
- bollettino superiore a 190 pagine: € 2,80 oltre € 1,40 per eventuali spese di spedizione
- inserzioni nel BURA: € 1,47 a rigo del testo da pubblicare (foglio uso bollo massimo 61 battute a rigo)
- si lascia invariato (€1,81 a rigo) il prezzo delle inserzioni contenenti titoli o altro con caratteri grandi o in grassetto

AVVISO AGLI UTENTI

A seguito delle modifiche alla L.R. 63/1999
(art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007 - art.1 comma 113 L.R. n° 16 del 21 Novembre 2008),
si comunica che

**" L’accesso al *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, per via informatica,
è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono
carattere di ufficialità e legalità"**

Si comunica che la sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si è trasferita da
Corso Federico II n. 51 - 67100 L’Aquila a

Palazzo Farinosi - Branconi, Piazza San Silvestro - 67100 L’Aquila

si comunica inoltre che non ci sono state variazioni sui numeri telefonici e di fax

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A.**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Palazzo Farinosi - Branconi. PIAZZA S. SILVESTRO
67100 - L'Aquila**

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/364660 - 364661 - 364663 - 364670

Fax. 0862 364665

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it